

VIOLAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Dott. Roberto Caiazza

(il presente contributo è a titolo personale)

INDICE ALFABETICO

A	(cod.)
Accertamenti sanitari (divieto)	169
Addetti servizi domestici	70,71
Adolescenti	74
Aggiornamento registro cantiere	31,32
Agricoltori	202, 253
Allattamento	157
Appalto (contratto)	54
Apprendistato	63,64, 65, 66, 67
Apparecchi radiologici	246
Asbestosi	199, 200, 201, 213, 243, 244, 245
Assegni nucleo familiare	208, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
Assicurazione malattia e maternità	229
Assistenza agenti e rappresentanti commercio	212, 255, 256
Assistenza giornalisti	207, 248, 249
Associazione sindacale	171
Assunzione	1
Assunzione disabili	113
Astensione facoltativa	154, 158
Astensione obbligatoria	150, 151, 153
Audiovisivi (impianti)	167
Autorità P.S. (comunicazione)	9, 236
Avvocati (comunicazione alla DPL)	138
B	
Bambini – età al lavoro	74
Bambini - Attività lavorative vietate	75, 76, 77, 78, 79
Boicottaggio	187
C	
Cassa Integrazioni guadagni	209, 230
Centralinisti non vedenti	118, 119, 120, 121
Certificato medico	202
Collaboratori domestici	70, 71
Collocamento obbligatorio	114
Coltivatori diretti	254
Committente (tessera riconoscimento)	34
Comunicazioni: assunzione	1
Autorità P.S.	9, 236
C.C.I.A.A.	213, 215
Cessazione	2
Congedo madre adottiva	153, 160
Consegna registro orario (lavoratori marittimi)	15, 16, 17, 19
Consigliera parità	172, 173, 174, 175, 192
Conservazione libro unico lavoro	39
Consulenti lavoro (abilitazione)	137, 138, 139, 140
(esibizione libro unico)	41
Contratto appalto	54

Contratto Collettivo (corporativo, erga omnes)	143, 144
Contratto Inserimento	72,73
Contratto Somministrazione	42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Contratto Tempo determinato	68, 69
Cottimo – apprendistato	65
Cud	216
D	
Decreto Giudice (ottemperanza)	191, 192
Denunce INAIL	231, 232, 233, 234
Denunce Infortuni	233, 234, 236
Denuncia malattia professionale	196, 235
Dichiarazione assunzione (consegna)	8
Dimissioni (Comunicazione)	2
Discriminazione	145, 171, 192
Disoccupazione	205, 227, 228
Disposizioni	122, 123, 124, 125
Distacco	54
Divieto attività lavorative bambini	74, 75, 76,78, 79
Divieto Impiego lavoratori italiani all'estero	13, 14
Divieto Indagini trattamenti dati (somministrazione)	53
Donne: orario lavoro	99, 100, 111
E	
ENASARCO	212, 255, 256
ENPALS	250, 251, 252
Erga omnes (contratti)	143, 144
Esercizio abusivo professione	139
Esercizio vigilanza (potere)	122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
Esibizione tessera	29, 30
Esibizione Libro unico	38
Esibizione libro unico (centri servizi, associazioni)	40
Esibizione libro unico Consulente	41
Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro	

Età al lavoro bambini	74
Evasione contributiva	193, 194, 195
F	
Ferie	104
Festività	108, 109, 110, 111, 112
Forma scritta contatti somministrazione	49
Fornire notizie (obbligo)	122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
G	
Giornalisti (previdenza)	207
Giudice – Obbligo ottemperanza	191, 192
Guardie particolari giurate	164, 165, 166
I	
Impedimento indagini	122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 217, 222, 240
Impianti audiovisivi	167
INAIL	231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241
INPDAI	247
INPGI	248, 249
Indagini (divieto)	168
Indennità maternità	152, 156
Informazioni (assunzione)	3, 4, 5, 6, 7
Informazioni al lavoratore inviato all'estero	4
Informazioni ai genitori	80, 85
Infortunio (denuncia)	233, 234, 236
Infortunio (obbligo indennità)	237, 238, 239
Infortunio (simulato)	198
Ingresso stranieri	9, 10, 11, 12, 14
Inottemperanza decreto giudice	191, 192
Integrazione pensione al minimo	136
Interdizione lavoratrice madre	146, 147, 148, 149
Interruzione servizio pubblico	190
Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro	

Invasione	189
Istituzione registro cantiere	31
Istituzione Libro unico lavoro	35
L	
Lavoratore italiano all'estero	13
Lavoratore Straniero	9, 10, 11, 12
Lavoratore marittimo	22
Lavoratore dipendente (tessera di riconoscimento)	30
Lavoratore autonomo (tessera riconoscimento)	33
Lavori pericolosi ed insalubri (lavoratrice madre)	146, 147, 148, 149
Lavoro a domicilio	56, 57, 58, 59, 60, 61,62
Lavoro notturno	100, 101
Lavoro notturno (minori)	87, 88, 89, 90
Lavoro festivo	108, 109, 110, 111, 112
Libro unico del lavoro (istituzione)	35
Libro unico del lavoro (esibizione)	38
Libro unico del lavoro (conservazione)	39
Licenziamento: comunicazione	2
Licenziamento: Divieto, lavoratrice madre	160, 161, 162, 163
M	
Malattia bambino (congedo)	155, 156, 159
Malattia (indennità maternità)	229
Malattia professionale (denuncia)	196, 197
Mancata ottemperanza obbligo sospensione attività imprenditoriale	28
Massaggiatori e masso fisioterapisti ciechi	115, 116, 117
Maxisanzione	26
Minori	74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,87,88, 89, 90, 91,92,93,94,95,96,97,98
Minori (lavoratori marittimi)	23
N	
Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro	

Non vedenti (centralinisti)	118, 119, 120, 121
Notizie (fornire)	122
O	
Obbligatorio (collocamento)	113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121
Obbligo trasmissione prospetto (DRL)	175
Occupazione di aziende agricole e industriali	186
Occupazione della Gente di mare	21
Occupazione Stranieri	11
Orario lavoro	102, 103, 105, 106, 107
Orario lavoro (donne)	99, 100
Orario lavoro (minori)	90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
Ottemperanza (decreto giudice)	191, 192
P	
Parità uomo-donna	172, 173, 174, 175
Pause (minori)	92, 94, 95, 96
Pensione	203, 204, 206
Pensionati invalidità (obbligo comunicazione)	134, 135
Permesso soggiorno (occupazione straniero privo)	11
Personale navigante	22
Previdenza assistenza coloni e mezzadri	210
Previdenza assistenza giornalisti	207
Personale navigante	22
Prospetti paga	141, 142
P.S. (denuncia infortuni)	236
R	
Registrazioni libro unico del lavoro	36, 37
Registro cantiere (istituzione)	31
Registro cantiere (aggiornamento)	32
Registro cantiere (orario sulle unità navali)	15, 16, 17
Retribuzione apprendista	65
Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro	

Riassunzione lavoratrice	163
Richiamo alle armi	211
Richiesta avviamento (collocamento obbligatorio)	113
Riposo giornaliero	107
Riposo settimanale	103
Riposo minori	94, 97
Ritenute previdenziali	193, 194, 195
S	
Sciopero (servizi pubblici essenziali)	176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185
Serrata	185
Silicosi	199, 200, 201
Simulazione (infortunio)	198
Sollevamento pesi (lavoratrice madre)	146, 147, 148
Somministrazione	42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55
Sospensione attività imprenditoriale	27
Sportello unico	12
Spostamento altra mansione (lavoratrice)	148, 149
Stranieri comunicazione autorità P.S.	9, 10, 11
Straordinario	102, 105, 106
T	
Tenuta libro unico del lavoro	35, 36, 37, 40
Tessera riconoscimento	29, 30, 31, 32, 33, 34
Trasporto pesi (minori)	77, 92
Trattenuta lavoratori	218
U	
Utilizzatore (somministrazione)	45
V	
Variazioni rapporto lavoro stranieri (sportello unico)	12
Versamento contributi	193, 213, 214
Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro	

Vidimazione registro orario lavoro unità navali	16
Visita medica minori	81, 82, 83
Visite preventive e periodiche lavoratori marittimi	20
Visite personali di controllo	170

COLLOCAMENTO ORDINARIO

INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

LEGGE 29 aprile 1949, n. 264 provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati (*S.O. alla G.U. 1° giugno 1949, n. 125*), modificata dagli artt. **33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300**, Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori e norme sul collocamento, modificata dall'art. 26 della **legge 28 febbraio 1987, n. 56**, Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, modificata dall'art. 25 della **legge 23 luglio 1991, n. 223**, Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, modificata dall'art. 9 bis della **legge 28 novembre 1996, n. 608**, di conversione del D.L. n. 510/1996 modificata dal comma 12, art. **16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388** modificata dall'art. 6, comma 2 **D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297** - Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 (*G.U. 15 gennaio, n. 11*). modificata dall'art. 1, comma 1184, **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** (*S.O. n. 244 alla G.U. del 27 dicembre 2006, n. 299*)

Cod.	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
1	Obbligo di inviare, quale datore di lavoro privato, ad eccezione dei lavoratori domestici, ivi compreso quello agricolo, per gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con apporto lavorativo, mediante documentazione avente data certa, al centro per l'impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto, la prescritta comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore assunto direttamente, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo (art. 9 bis, 3° comma Legge n. 608/1996, come sostituito dall'art. 1, comma 1180 Legge 27.12.2006, n. 296 – per le PP.AA. vedasi l'art. 5, comma 1, L. 4/11/10, n. 183)	Sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 (art. 19, comma 3 D.Lgs. n. 276/2003)	Diffida ammessa pagamento pari al minimo
2	Obbligo di comunicare, entro 5 giorni, al Centro per l'impiego, del nome e della qualifica dei lavoratori di cui per qualche motivo sia cessato il rapporto di lavoro (art. 21, comma 1 L. n. 264/1949)	Sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 (art. 19, comma 3 D.Lgs. n. 276/2003)	Come per l'ipotesi precedente

**OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELLE CONDIZIONI
APPLICABILI AL CONTRATTO DI LAVORO**

D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 – Attuazione della Direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (G.U. del 12 giugno 1997, n. 135)

D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 - Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. 4 luglio 2000, n. 154)

Cod.	IPOTESI VIOLAZIONE (Norma violata)	SANZIONE (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
3	Obbligo di ottemperare entro 15 giorni all'intimazione della Direzione Territoriale del Lavoro di fornire al lavoratore interessato le informazioni previste dall'art. 1 nel caso di mancato o ritardato, incompleto o inesatto adempimento degli obblighi a carico del datore di lavoro ivi stabiliti (art. 1, comma 1 D.Lgs. n. 152/97)	Sanzione amministrativa da € 1.290 a € 7.745 per ogni lavoratore (art. 4, 2° comma del D.Lgs. n. 152/97 – che rinvia alla sanzione prevista dall'art. 9 bis, comma 3, del D.L. n. 510/96, convertito con mod. nella legge n. 608/96), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa con pagamento della sanzione minima (€ 1.290 per ogni lavoratore)
4	Obbligo di ottemperare entro 15 giorni all'intimazione della Direzione Territoriale del lavoro di fornire al lavoratore inviato all'estero per un periodo superiore a 30 giorni, ovvero prima della partenza, oltre a quelle dell'art. 1, comma 1, le seguenti ulteriori informazioni previste dall'art. 2, comma 1: a) la durata del lavoro da effettuare all'estero; b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione; c) gli eventuali vantaggi in danaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero; d) le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore. (Art. 2, comma 1 D.Lgs. n. 152/97)	Come per l'ipotesi precedente	Come per l'ipotesi precedente
5	Obbligo di ottemperare entro 15 giorni all'intimazione, su richiesta del lavoratore interessato, della Direzione Territoriale del Lavoro di fornire le informazioni previste dall'art. 3 nel caso di modifica dopo l'assunzione degli elementi del contratto di cui agli artt. 1 e 2 nel caso di mancato o ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi ivi stabiliti (art. 3 D.Lgs. n. 152/97).	Come per l'ipotesi precedente	Come per l'ipotesi precedente
6	Obbligo di ottemperare entro 15 giorni all'intimazione della Direzione Territoriale del Lavoro di fornire – come prescritto dall'art. 5, comma 2 – al lavoratore con rapporto già in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/97, le informazioni di cui agli artt. 1 e 2 del decreto stesso, nel	Come per l'ipotesi precedente	Come per l'ipotesi precedente

Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro

	caso di mancato o ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi ivi stabiliti (Art. 5, comma 2 D.Lgs. n. 152/97)		
7	Obbligo di fornire le indicazioni di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5 comma 2, al lavoratore interessato in ottemperanza all'intimazione della Direzione Territoriale del lavoro, attivata dallo stesso lavoratore (Art. 4, 2° comma D.Lgs. n. 152/97)	Sanzione amministrativa da € 255 ad € 1.290 (art. 4, comma 2, 2° periodo del D.Lgs. n. 152/97), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177 della legge n. 296/2006)	Come per l'ipotesi precedente
8	Obbligo di consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro unico, nonché la comunicazione di cui al D.Lgs. n. 152/1997 (art. 4 bis, comma 2 D.Lgs. n. 181/00, come inserito dall'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 297/02)	Sanzione amministrativa da € 250 ad € 1.500 per ogni lavoratore interessato (Art. 19, comma 2 D.Lgs n. 276/2003)	Come per l'ipotesi precedente

ASSUNZIONE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI IMMIGRATI

- **Legge 30 dicembre 1986, n. 943**, contenente norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari e contro le immigrazioni clandestine;
- **D.L. 30 dicembre 1989, n. 416**, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 1990, n. 339 - Recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione di tali cittadini ed apolidi già presenti nello stato);
- **Legge 6 marzo 1998, n. 40**, recante la “disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- **D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286**, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e sulla condizione dello straniero e relativi decreti correttivi
- **D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 e D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113**;
- **Legge 30 luglio 2002, n. 189** – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (Bossi – Fini) – *G.U. n. 199 del 26 agosto 2002*.

Cod.	IPOTESI DI VIOLAZIONE (norma violata)	PENALITÀ (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
9	<i>Obbligo di comunicare per iscritto, entro 48 ore, all'autorità di Pubblica Sicurezza, di dare alloggio ovvero ospitare uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o per averlo assunto ovvero per avergli ceduto allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici urbani, posti nel territorio dello Stato (art. 7 T.U. n. 286/98, abrogato dall'art. 1, comma 1184 L. n. 296/06)</i>	Sanzione amministrativa da 160 € ad € 1.100 (art. 8, comma 2 bis T.U. n. 286/1998)	
10	Divieto di compiere attività dirette a favorire l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato in violazione alle disposizioni del presente Testo Unico (art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 286/98 - Il presente comma prima sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 30.07.02, n. 189, è stato, poi, modificato dall'art. 1 ter, D.L. 14.09.04, n. 241, come modificato dall'allegato alla L. 12.11.04, n. 271, con decorrenza dal 14.11.04).	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona (art. 12, comma 1 D.Lgs. n. 286/1998) Le pene sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. (art. 12, comma 3 bis D.Lgs. n. 286/1998)	

11	Lavoro subordinato Divieto di occupare alle proprie dipendenze, quale datore di lavoro, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo ovvero per aver occupato lavoratori stranieri con il permesso di soggiorno scaduto, e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (art. 22, c. 12, D.Lgs. n. 286/98 - sostituito dall'art. 18, c. 1, L. 30 luglio 2002, n. 189, mod. art. 5, comma 1 ter D.L. 23/05/08, n.92)	Reclusione da 6 mesi a tre anni o multa di 5.000 euro per ogni lavoratore occupati (art. 22, comma 10 D.Lgs. n. 286/1998, sostituito dall'art. 18, c. 1, L. 30 luglio 2002, n. 189, mod. art. 5, comma 1 ter D.L. 23/05/08, n.92 .	
12	Quale datore di lavoro, obbligo di comunicare allo Sportello unico per l'immigrazione, qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero (art. 22, comma 7 D.Lgs. 25/7/98, n. 286)	Sanzione amministrativa da 500 a 2.500 € (art. 22, comma 7 D.Lgs. 25/7/98, n. 286)	

ASSUNZIONE DI LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO

- **D.L. 31 luglio 1987, n. 317**, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari.

cod	Ipotesi di violazione (norma violata)	Penalità (norma sanzionata)	Diffida/ prescrizione obbligatoria
13	Lavoratori italiani all'estero Divieto di svolgere, operando in proprio o per conto di terzi, attività di mediazione per l'assunzione od il trasferimento fuori del territorio nazionale di lavoratori italiani in violazione dell'art. 2 (art. 2 e 2 bis L. n. 398/87).	Reclusione da uno a cinque anni e per ogni lavoratore reclutato multa da € 1.032 ad € 5.164 (art. 2 bis, 1° comma L. n. 398/87).	Prescrizione obbligatoria non ammessa
14	Divieto di impiegare fuori del territorio nazionale lavoratori italiani senza la prescritta autorizzazione del Ministero del Lavoro di cui all'art. 2 (artt. 2 e 2 bis L. n. 398/87)	Ammenda da € 258 ad € 1.032 e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno (art. 2 bis, 2° comma) Oblazione: 1/3 del massimo	Prescrizione obbligatoria ammessa pagamento pari ad ¼ del massimo

LAVORATORI MARITTIMI

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 Codice della navigazione

D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 – Regolamento recante la disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'art. 2, comma 4 D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297

D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 – Disposizioni correttive al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione

D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108 – Attuazione della Direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

Cod	IPOTESI DI VIOLAZIONE (norma violata)	PENALITÀ (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
15	Quale armatore della nave, deve istituire e tenere a bordo di tutte le unità navali il registro dell'orario su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore di riposo dei lavoratori marittimi (art. 4, comma 1 D.Lgs. 108/2005)	Sanzione amministrativa da 500 a 3.000 € (art. 9, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 108/05)	
16	Deve far vistare e vidimare all'Autorità marittima competente il registro dell'orario (art. 4, comma 3 D.Lgs. 108/2005)	Come per l'ipotesi precedente	
17	Deve consegnare copia sottoscritta del registro dell'orario ai lavoratori marittimi (art. 4, comma 5 D.Lgs. 108/2005)	Come per l'ipotesi precedente	
18	Obbligo di predisporre le misure per la corretta organizzazione del lavoro, fornendo al comandante le risorse necessarie (art. 5, comma 1 e art. 9 D.Lgs. 108/2005)	Sanzione amministrativa da 30 a 309 € (art. 9, comma 1, lett. b) D.Lgs. 108/2005 ed art. 1221, comma 1 codice nav.)	
19	Di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle norme in materia di orario di lavoro, riposi e ferie (art. 5, comma 2 e art 9 D.Lgs. 108/2005)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 500 a 2.500 € (art. 9, comma 2 D.Lgs. 108/2005)	
20	Obbligo di effettuare le prescritte visite preventive e periodiche ai fini della verifica dell'idoneità al lavoro (art. 7 ed art. 9 D.Lgs. 108/2005)	Sanzione amministrativa da 154 a 1.549 € (art. 9, comma 3 D.Lgs. 108/2005 ed art. 1178 codice nav. Mod. dall'art. 12 D.Lgs. n. 507/99)	
21	Divieto di ammettere a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare ovvero per aver arruolato una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero per aver imbarcato un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza (art. 1178 cod. nav., modificato dall'art. 12 D.Lgs. n. 507/99)	Sanzione amministrativa da 154 a 1.549 € (art. 1178 cod. nav., modificato dall'art. 12 D.Lgs. n. 507/99)	
22	Obbligo di ammettere a far parte dell'equipaggio una persona non iscritta nel personale navigante (art. 1178 cod. nav., modificato dall'art. 12 D.Lgs. n. 507/99)	Come per l'ipotesi precedente	
23	Obbligo di ammettere a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quindici ovvero per aver adibito ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto (art. 1179 cod. nav., modificato dall'art. 12 D.Lgs. n. 507/99)	Sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 € (art. 1179 cod. nav., modificato dall'art. 12 D.Lgs. n. 507/99)	
24	Obbligo di ammettere a far parte dell'equipaggio uno straniero fuori dai casi previsti negli artt. 294, 319, 886, 898 cod. nav. (art. 1180 cod. nav., modificato dall'art. 12 D.Lgs. n. 507/99)	Sanzione amministrativa da 258 a 1.549 € (art. 1180 cod. nav., modificato dall'art. 12 D.Lgs. n. 507/99)	
25	Obbligo di sbarcare lo straniero regolarmente assunto nei termini previsti dagli artt. 294, 319, 886, 898 cod. nav. (art. 1180 cod. nav., modificato dall'art. 12 D.Lgs. n. 507/99)	Come per l'ipotesi precedente	

Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro

MAXISANZIONE

Cod	IPOTESI DI VIOLAZIONE (norma violata)	PENALITÀ (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
26	<p>Divieto di impiegare lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (con la sola esclusione del datore di lavoro domestico)</p> <p>Art. 4, comma 1, lett. A) L. 4/11/2010, n. 183</p>	<p>Sanzione amministrativa da 1.500 a 12.000 € per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da € 1.000 a € 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di € 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. (l'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50%) (le sanzioni in questione non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione)</p>	<p>Diffida ammessa</p>

SOSPENSIONE ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Cod.	Ipotesi di violazione	Sanzione	diffida
27	<p>Provvedimento di sospensione, della parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; - nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 	<p>E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. <p>E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle discipline in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6. 	
28	<p>quale datore di lavoro ha l'obbligo di ottemperare al provvedimento di sospensione disposto dall'organo di vigilanza art. 14, comma 10</p>	<p>arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. art. 14, comma 10</p>	

SANZIONI INTRODOTTE DAL D.L. n. 223/2006

Legge 4 agosto 2006, n. 248 – Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 36/bis) (S.O. n. 183 alla G.U. 11 agosto 2006, n. 186)

DATORE DI LAVORO - EDILIZIA

	IPOTESI VIOLAZIONE (Norma violata)	SANZIONE (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
29	Obbligo di munire il personale occupato nel cantiere, dell'apposita tessera di riconoscimento: corredata di fotografia – contenente le generalità del lavoratore - l'indicazione del datore di lavoro (Art. 36 Bis, c. 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. nella legge 4 agosto 2006, n. 248)	Sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per ciascun lavoratore Art. 36 bis, comma 5 D.L. 4 luglio 2006, n. 223	è ammessa la diffida

LAVORATORI DIPENDENTI - EDILIZIA

	IPOTESI VIOLAZIONE (Norma violata)	SANZIONE (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
30	Munito dell'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro, ha l'obbligo di esporla Art. 36 bis comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248	sanzione amministrativa da € 50 ad € 300 Art. 36 bis comma 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248	è ammessa
31	In quanto quale datore di lavoro con meno di dieci dipendenti, ha l'obbligo di istituire e tenere sul luogo di lavoro (in alternativa alla tessera, l'apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Territoriale del lavoro territorialmente competente (Art. 36 bis comma 4 D.L. 4 luglio 2006, n. 223)	Sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per ciascun lavoratore Art. 36 Bis, comma 5 D.L. 4 luglio 2006, n. 223	Idem
32	In quanto quale datore di lavoro con meno di dieci dipendenti, ha l'obbligo di aggiornare, con i nominativi dei lavoratori: l'apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Territoriale del lavoro territorialmente competente il luogo di lavoro Art. 36 bis comma 4 D.L. 4 luglio 2006, n. 223	Sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per ciascun lavoratore Art. 36 bis comma 5 D.L. 4 luglio 2006, n. 223	Idem

LAVORATORI AUTONOMI - EDILIZIA

	IPOTESI VIOLAZIONE (Norma violata)	SANZIONE (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
33	Obbligo, quale lavoratore autonomo, operante nel cantiere, di provvedere per proprio conto, a munirsi dell'apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le proprie generalità. Art. 36 Bis, comma 3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248	Sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per ciascun lavoratore Art. 36 Bis, comma 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248	Non è ammessa

COMMITTENTE – EDILIZIA

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
34	Quale committente, atteso che nel cantiere sono presenti contemporaneamente più datori di lavoro e/o lavoratori autonomi, ha l'obbligo solidale di verificare che i lavoratori dipendenti /autonomi, operanti nel cantiere stesso, siano stati muniti dell'apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, di verificare che i lavoratori stessi abbiano provveduto ad esporre detta tessera di riconoscimento. Art. 36 Bis, comma 3 , ultimo periodo del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248	Art. 36 Bis, comma 3 , ultimo periodo del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248	Non è ammessa

LIBRO UNICO LAVORO

	IPOTESI DI VIOLAZIONE	PENALITÀ	DIFFIDA
35	Quale datore di lavoro privato che occupa lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e/o a progetto, associati in partecipazione con apporto lavorativo, ha l'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico (art. 39, comma 1 D.L. n. 112/2008, conv. Nella l. 133/08)	Sanzione amministrativa da 500 a 2.500 €	Diffida ammessa
36	Divieto di registrare infedelmente, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (art. 39, commi 1 e 2 D.L. n. 112/08)	Sanzione amministrativa da 150 a 1.500 €. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori la sanzione amministrativa va da 500 a 3.000 € (art. 39, comma 7 D.L. n. 112/08)	Diffida ammessa
37	Obbligo di registrare i dati relative al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo (art. 39, comma 3 D.L. n. 112/08)	Sanzione amministrativa da 100 a 600 € Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori la sanzione amministrativa va da 150 a 1.500 € (art. 39, comma 7)	Diffida ammessa
38	Obbligo di esibire agli organi di vigilanza il libro unico del lavoro (art. 39, comma 6)	Sanzione amministrativa da 200 a 2.000 € (art. 39, comma 6)	Diffida ammessa
39	Obbligo di conservare il libro unico del lavoro per il termine previsto (art. 39, comma 7)	Sanzione amministrativa da 100 a 600 € (art. 39, comma 7)	Diffida ammessa
40	Obbligo per le associazioni ed i centri di servizi di cui all'art. 1, comma 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, senza giustificato motivo, di ottemperare entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso (art. 39, comma 6)	Sanzione amministrativa da 250 a 2.000 €. In caso di recidiva la sanzione va da 500 a 3.000 € (art. 39, comma 6)	Diffida ammessa
41	Obbligo per il consulente del lavoro o altro professionale di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 12/79, senza giustificato motivo, di ottemperare entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso (art. 5, comma 2 L. n. 12/79 mod. Art. 40, comma 1 D.L. n. 112/08)	Sanzione amministrativa da 100 a 1.000 €. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari (art. 5, comma 2 L. n. 12/79 mod. Art. 40, comma 1 D.L. n. 112/08)	Diffida ammessa

SOMMINISTRAZIONE

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Riforma Biagi) - *S.O. n. 159 alla G.U. 9 ottobre 2003, n. 235* modificato dal **D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251** - Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro - *G.U. n. 239 dell'11 ottobre 2004*

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
42	È vietato l'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) (agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'art. 20) (Art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dal D.Lgs. n. 251/04)	Ammenda di 50 € per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo (Art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dal D.Lgs. n. 251/04)	Per la prima ipotesi, prescrizione obbligatoria ammessa, pagamento pari ad ¼ ammenda massima Per la seconda ipotesi prescrizione non ammessa
43	È vietato l'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) (agenzie di intermediazione) (Art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251)	Arresto fino a sei mesi e ammenda da € 1.500 ad € 7.500. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell'ammenda da € 500 a € 2.500. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo (Art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 276/03 mod. dal D.Lgs. n. 251/04)	
44	È vietato l'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) (agenzie di ricerca e selezione del personale – agenzie di supporto alla ricollocazione professionale) (Art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dal D.Lgs. n. 251/04)	Ammenda da € 750 ad € 3.750. Se non vi è scopo di lucro la pena è dell'ammenda da € 250 ad € 1.250. nel caso di condanna è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività (Art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dal D.Lgs. n. 251/04)	Prescrizione obbligatoria ammessa pagamento pari ad ¼ ammenda massima
45	È vietato, quale utilizzatore, il ricorso alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) (tutte le attività indicate nell'articolo 20), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) (attività di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) ad h), o comunque al di fuori dai limiti previsti (Art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dal D.Lgs. n. 251/04)	Ammenda di 50 € per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo (Art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dal D.Lgs. n. 251/04)	Prescrizione obbligatoria ammessa pagamento pari ad ¼ ammenda massima

46	<p>È vietato concludere un contratto di somministrazione a tempo indeterminato non rientrante tra le fattispecie sotto specificate:</p> <p>a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;</p> <p>b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;</p> <p>c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;</p> <p>d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;</p> <p>e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;</p> <p>f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;</p> <p>g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;</p> <p>h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;</p> <p>i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative</p> <p>i bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia (<i>lettera aggiunta dall'art. 2 – L. 23.12.09, n. 191</i>) (art. 18, comma 3 ed art. 20, c. 3)</p>	Sanzione amministrativa, per il somministratore ed l'utilizzatore da € 250 ad € 1.250 (art. 18, comma 3).	Diffida ammessa con pagamento della sanzione minima
47	<p>È vietato concludere un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. L'individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi (art. 18, comma 3 ed art. 20, comma 4)</p>	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
48	<p>È vietato concludere un contratto di somministrazione in uno dei seguenti casi vietati:</p> <p>a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;</p> <p>b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23.07.91, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;</p> <p>c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. (art. 18, comma 3 ed art. 20, comma 5)</p>	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente

49	<p>È vietato stipulare un contratto di somministrazione non in forma scritta, ovvero in quanto nello stesso non sono riportate tutti gli elementi sotto indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. (art. 18, comma 3 ed art. 21, c. 1) 	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
50	<p>Nel contratto di somministrazione devono essere indicati tutti gli elementi di cui all'art. 18, comma 3 e articolo 21, comma 1 e devono essere recepite le indicazioni contenute nei contratti collettivi (art. 18, comma 3 ed art. 21, comma 2)</p>	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
51	<p>Il somministratore, deve fornire al prestatore di lavoro, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro, ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore, per iscritto, le informazioni di cui all'art. 21, comma 1, nonché la data di inizio e la durata dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore (art. 18, c. 3 ed art. 21 comma 3)</p>	Come nell'ipotesi precedente (<i>per il solo somministratore</i>)	Come nell'ipotesi precedente
52	<p>È vietato esigere o comunque percepire compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2 (i contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi a livello territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzanti o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati) (Art. 18, c. 4 del D.Lgs. n. 276/03)</p>	Pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da € 2.500 ad € 6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo (Art. 18, comma 4 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dal D.Lgs. n. 251/04)	Prescrizione obbligatoria non ammessa

53	<p>È vietato effettuare, quale agenzia per il lavoro e altro soggetto pubblico e privato autorizzato o accreditato, indagini o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. E' altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.</p> <p>Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.</p> <p>(Art. 18, comma 5 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dal D.Lgs. n. 251/04)</p>	<p>Ammenda da € 154 ad € 1.549 o arresto da 15 giorni ad 1 anno. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 c. p.</p> <p>Nei casi più gravi l'autorità competente procede alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 4. in ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione. (Art. 38 L. 20 maggio 1970, n. 300 ed art. 5 D.Lgs. n. 276/03).</p>	<p>Prescrizione obbligatoria ammessa pagamento pari ad ¼ ammenda massima</p> <p>Nei casi più gravi non è ammessa la prescrizione obbligatoria</p>
54	<p>Per l'utilizzatore ed il somministratore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il appalto deve contenere requisiti di cui all'art. 29, comma 1 (<i>Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa</i>); - il distacco deve contenere i requisiti di cui all'art. 30, comma 1 (<i>L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa</i>) (Art. 18, comma 5bis del D.Lgs. n. 276/03 modificato dal D.Lgs. n. 251/04) 	<p>Ammenda di 50 € per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo (Art. 18, comma 5-bis del D.Lgs. n. 276/03 modificato dal D.Lgs. n. 251/04)</p>	<p>Prescrizione obbligatoria ammessa pagamento pari ad ¼ ammenda massima</p>
55	<p>Quale somministratore e utilizzatore, la somministrazione di lavoro non deve essere posta con la specifica finalità di eludere norme in derogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore</p> <p>Art. 28, del D.Lgs. n. 276/03</p>	<p>Ammenda di 20 € per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. Ferme restando le sanzioni di cui all'art. 18 (Art. 28, del D.Lgs. n. 276/03 modificato dal D.Lgs. n. 251/04)</p>	<p>Prescrizione obbligatoria ammessa pagamento pari ad ¼ ammenda massima</p>

RAPPORTI DI LAVORO SPECIALI

Lavoro a Domicilio

Legge 18 dicembre 1973, n. 877 - Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio- *G.U. 5 gennaio, n. 5*

Legge 16 dicembre 1980, n. 858 - Interpretazione autentica e modificazione dell'art. 1 della Legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio. *G.U. 20 dicembre, n. 348*

D.Lgs. 9 settembre 1994, n. 566 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio - *G.U. 4 ottobre, n. 232*

Apprendistato

D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 - Testo Unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30 L. 24 dicembre 2007, n. 247 - *G.U. 10 ottobre, n. 236*

Contratto di lavoro a tempo determinato

D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 - Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE dal CEEP e dal CES - *G.U. 9 ottobre, n. 235*

Addetti ai servizi domestici

Legge 22 giugno 1939, n. 1239 - Istituzione di una tessera sanitaria per le persone addette ai lavori domestici - *G.U. 2 settembre, n. 205*

Legge 2 aprile 1958, n. 339 - Per la tutela del rapporto di lavoro domestico - *G.U. 17 aprile, n. 93*

Contratto di inserimento

D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 (art. 5) , convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali

Legge 19 luglio 1994, n. 451 (art. 7);

Legge 24 giugno 1997, n. 196 (art. 13);

D.Lgs. 20 febbraio 2000, n. 61

D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100;

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, modificato dal Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (da art 54 ad art. 60) – Contratto di inserimento.

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
56	Lavoro a Domicilio Divieto di commettere l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività che comportano l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari (art. 2, 1° comma L. n. 877/73)	Arresto fino a 6 mesi (art. 13, 1° comma, come sostituito dall'art. 3 D.Lgs. n. 566/94)	Prescrizione obbligatoria Non ammessa

Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro

57	Obbligo di osservanza del divieto – imposto alle aziende interessate da programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro – di affidare lavoro a domicilio per la durata di un anno rispettivamente dall'ultimo provvedimento di licenziamento e dalla cessazione delle sospensioni (art. 2, 2° comma)	Sanzione amministrativa da € 1.290 ad € 7.745 (art. 13, 4° comma, come sostituito dall'art. 3 D.Lgs. n. 566/94), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa pagamento sanzione minima
58	Obbligo di osservanza del divieto, fatto ai committenti di lavoro a domicilio, di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati (art. 2, 4° comma)	Si applicano al committente ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 13, 5° comma, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 566/1994)	Diffida ammessa pagamento sanzione minima
59	Divieto di impiegare lavoratori a domicilio non per il tramite dei centri per l'impiego (art. 4, 3° comma)	Si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 13, 5° comma, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 566/1994)	
60	Obbligo di retribuire i lavoratori che hanno eseguito lavoro a domicilio sulla base di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria, ovvero – qualora questi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno - sulla base della tariffa di cottimo pieno determinata dalla commissione a livello regionale di cui allo stesso articolo (art. 8, 1° e 2° comma)	Sanzione amministrativa da € 2.580 ad € 12.910 (art. 13, 3° comma come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 566/94), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296 Pagamento ridotto non ammesso ai sensi dell'art. 3, 2° comma del D.Lgs. n. 566/94	Diffida non ammessa
61	Obbligo di corrispondere al lavoratore a domicilio la percentuale sull'ammontare della retribuzione ad esso dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso delle macchine, locali, energia ed accessori, nonché le maggiorazioni retributive da valere a titolo di indennità per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità, determinata dalla commissione di cui al precedente 2° comma, ovvero in mancanza dal direttore della Direzione Regionale del lavoro ai sensi degli stessi commi (art. 8, 3° e 4° c.).	Come nell'ipotesi precedente	
62	Obbligo di osservare, per i lavoratori a domicilio, le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari (ad eccezione di quelle in materia di integrazione salariale) (art. 9, 1° comma)	Sanzione amministrativa da € 2.580 ad € 12.910 (art. 13, 3° comma come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 566/1994), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296 Pagamento ridotto: 1/3 del massimo	Diffida ammessa con il pagamento pari alla sanzione minima

63	APPRENDISTATO Obbligo di erogazione della formazione di cui è esclusivamente responsabile e tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3,4 e 5 del D.Lgs. n. 167/11	Il datore di lavoro è tenuto al versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. Detta maggiorazione esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo adotterà un provvedimento di disposizione assegnando un congruo termine per adempiere (art. 7 D.Lgs. n. 167/11)	
64	Per non aver stipulato, in forma scritta, il contratto di apprendistato, dal quale deve risultare il patto di prova ed il relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali (art. 2, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 167/11)	Sanzione amministrativa da 100 a 600 €. In caso di recidiva la sanzione amministrativa varia da 300 a 1.500 €	Diffida ammessa
65	Per aver provveduto a retribuire, l'apprendista, mediante cottimo (art. 2, comma 1, lett. b)	Come nell'ipotesi precedente	
66	Per aver provveduto ad inquadrare il lavoratore oltre due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante al completamento del periodo di apprendistato, ovvero ha provveduto ad inquadrare l'apprendista ad un livello inferiore (come previsto dal CCNL di categoria) rispetto a quello previsto al completamento del periodo di apprendistato; ovvero ha retribuito l'apprendista difformemente da quanto previsto dal CCNL di categoria che prevede la retribuzione in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio rispetto al livello dell'inquadramento (Art. 2, comma 1, lett. c)	Come nell'ipotesi precedente	
67	Per non aver assicurato la presenza di un tutore o referente aziendale (art. 2, comma 1, lett. d)	Come nell'ipotesi precedente	
68	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Obbligo di corrispondere al prestatore di lavoro, con contratto di lavoro a tempo determinato, le ferie e/o la gratifica natalizia (o tredicesima mensilità) od ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorato (art. 6 D.Lgs. n. 368/01)	Sanzione amministrativa da € 25 ad € 154. se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da € 154 ad € 1.032. (art. 12)	Diffida ammessa con il pagamento sanzione minima
69	Obbligo di corrispondere al prestatore di lavoro, con contratto di lavoro a tempo determinato, alla scadenza del contratto il trattamento di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso (art. 6 D.Lgs. n. 368/01)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente

Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro

70	ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI Divieto di assumere o trattenere in servizio, per prestazioni e per opere inerenti al funzionamento della vita familiare, persona sprovvista della tessera sanitaria o che dai referti annotati sulla tessera stessa risulti affetta da malattia infettiva diffusiva o postumi di essa (artt. 1 e 7 della legge n. 1239/1939)	Sanzione amministrativa, al datore di lavoro ed al lavoratore, da € 258 ad € 464 (art. 3, 1° comma, legge n. 1239, come modificato dall'art. 73 del D.Lgs. n. 507/1999).	Diffida ammessa con il pagamento pari al minimo
71	Obbligo di sottoporsi, nella sua qualità di lavoratore domestico, entro il primo trimestre di ogni anno (e nel caso il lavoratore abbia ripreso il mestiere di domestico, quando sia trascorso più di un anno dalla precedente visita) al controllo sanitario prescritto dallo stesso articolo ovvero per aver adempiuto in ritardo al predetto obbligo (art. 2, 2° comma Legge n. 1239/1939)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
72	CONTRATTO DI INSERIMENTO Per aver commesso gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui è esclusivamente responsabile e tale da impedire la realizzazione della finalità di cui all'articolo 54, comma 1. (art. 55 D.Lgs. n. 276/03, come modificato dal D.Lgs. n. 251/04)	Il datore di lavoro è tenuto al versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. Detta maggiorazione esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione (art. 55 D.Lgs. n. 276/03, come modificato dal D.Lgs. n. 251/04)	
73	Il contratto di inserimento deve essere stipulato in forma scritta ove deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui all'art. 55. (art. 56 D.Lgs n. 276/03)	Il contratto di inserimento è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato (art. 56 D.Lgs n. 276/03, come modificato dal D.Lgs n. 251/04)	

LAVORO DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI

Legge 17 ottobre 1967, n. 977 - Sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti – *G.U. 6 novembre 1967, n. 276*

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. *G.U. 8 ottobre 1999, n. 237*

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. (*G.U. 25 settembre 2000, n. 224*)

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
74	Divieto di ammettere al lavoro i minori che non hanno concluso il periodo di istruzione obbligatoria ovvero che non hanno compiuto i 15 anni Art. 3 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, sost. dall'art. 5, D.Lgs. 4.08.1999, n. 345	Arresto non superiore a sei mesi o ammenda fino ad euro 5.164 Art. 26, comma 2 L. n. 977/67, sostituito dall'art. 14 D.Lgs. n. 345/99	Prescrizione obbligatoria ammessa pagamento pari ad ¼ ammenda massima
75	Divieto di adibire al lavoro i bambini al di fuori dei casi previsti dal comma 2 (attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale, autorizzate dalla direzione Territoriale del lavoro previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale) Art. 4, comma 1 L. n. 977/67, sostituito dall'art. 6 D.Lgs. n. 345/99	Arresto fino a sei mesi Art. 26, primo comma L. n. 977/67, sostituito dall'art. 14 D.Lgs. n. 345/99	Prescrizione non ammessa
76	Divieto di adibire i minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo senza la preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro (art. 4, 2° comma)	Sanzione amministrativa fino a 2.582 € art. 26, comma 4, (come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 345/1999)	Diffida ammessa con il pagamento di ¼ della sanzione
77	Divieto di adibire al lavoro gli adolescenti alle lavorazioni, processi e lavori indicati nell'Allegato I (Art. 6, comma 1 L. n. 977/67, sost. art. 7, D.Lgs. n. 345/99, sost. dall'art. 1, D.Lgs. n. 262/00)	Arresto fino a sei mesi Art. 26, primo comma L. n. 977/67, sostituito dall'art. 14 D.Lgs. n. 345/99	Prescrizione obbligatoria non ammessa
78	Divieto di far svolgere sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I effettuato dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione e per il tempo necessario per la formazione stessa, previa autorizzazione della D.P.L. (Art. 6, comma 2 L. n. 977/67, sost. dall'art. 7, D.Lgs. n. 345/99, sost. dall'art. 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 262)	Arresto non superiore a sei mesi o ammenda fino euro 5164 Art. 26, secondo comma L. n. 977/67, sostituito dall'art. 14 D.Lgs. n. 345/99	Prescrizione obbligatoria ammessa pagamento pari ad ¼ ammenda
79	Divieto di adibire al lavoro adolescenti nell'attività di formazione di cui all'art. 6, comma 2, senza la preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro (art. 6, comma 3)	Sanzione amministrativa fino ad € 2.582 (art. 26, comma 5, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 345/1999)	Diffida ammessa con pagamento di ¼ della sanzione
80	Obbligo di fornire anche ai titolari della potestà genitoriale, dei minori, le informazioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 626/94 (ora art. 37 D.Lgs. n. 81/08) (Art. 7, comma 2 L. n. 977/67, sostituito art. 8 D.Lgs. n. 345/99)	Arresto non superiore a sei mesi o ammenda fino euro 5.164 Art. 26, secondo comma L. n. 977/67, sostituito dall'art. 14 D.Lgs. n. 345/99	Prescrizione obbligatoria ammessa con pagamento di ¼ dell'ammenda

81	Divieto di ammettere al lavoro, i bambini nei casi di cui all'art. 4, comma 2 e, gli adolescenti, senza la prescritta visita medica ⁷ con la quale siano stati riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti (Art. 8, 1° comma L. n. 977/67, sost. art. 9 D.Lgs. n. 345/99, sost dall'art. 2 D.Lgs. n. 262/00)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
82	Divieto di far eseguire visite mediche periodiche ad intervalli non superiori ad un anno per l'accertamento dell'idoneità dei minori, all'attività cui sono addetti. Art. 8, 2° comma L. n. 977/67, sost. art. 9 D.Lgs. n. 345/99, sost. art. 2 D.Lgs. n. 262/00	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
83	Obbligo di comprovare con apposito certificato l'esito delle visite mediche preventive e periodiche Art. 8, 4° comma L. n. 977/67, sost. art. 9 D.Lgs. n. 345/99, sost. art. 2 D.Lgs. n. 262/00	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
84	Obbligo da parte del medico, di specificare nel certificato, nel caso in cui ritenga che l'adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori ai quali lo stesso non può essere adibito Art. 8, 5° comma L. n. 977/67, sost. art. 9 D.Lgs. n. 345/99, sost. art. 2 D.Lgs. n. 262/00	AL MEDICO - Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
85	Obbligo di comunicare per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore ed ai titolari della potestà genitoriale il giudizio sull'idoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro art. 8, comma 6	Sanzione amministrativa da € 516 a € 2.582 (art. 26, 3° comma, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 345/1999)	Diffida ammessa con il pagamento sanzione minima
86	Divieto di adibire i minori che a seguito di visita medica sono risultati non idonei al determinato lavoro. Art. 8, 7° com. L. n. 977/67, sost. art. 9 D.Lgs. n. 345/99, sost art. 2 D.Lgs n. 262/00	Arresto fino a sei mesi Art. 26, primo comma L. n. 977/67, sostituito dall'art. 14 D.Lgs. n. 345/99	Prescrizione obbligatoria non ammessa
87	Divieto di adibire i minori, salvo quanto disposto dall'art. 17 (nelle attività di cui all'art. 4, comma 2, la prestazione lavorativa può protrarsi non oltre le ore 24), al lavoro notturno (Art. 15, comma 1, sost. dall'art. 10 D.Lgs. n. 345/99)	Arresto non superiore a sei mesi o ammenda fino ad euro 5.164 Art. 26, secondo comma L. n. 977/67, sostituito dall'art. 14 D.Lgs. n. 345/99	Prescrizione obbligatoria ammessa con pagamento di ¼ dell'ammenda
88	Divieto di protrarre oltre le ore 24 la prestazione lavorativa del minore impiegato nell'attività di cui all'art. 4, comma 2 (di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo), ovvero per non aver concesso al minore, impiegato in tali attività, un periodo di riposo di almeno di 14 ore consecutive Art. 17, comma 1 L. n. 977/67, sostituito dall'art. 11 D.Lgs. n. 345/99	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
89	Obbligo di dare immediata comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro di avere eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario adibito al lavoro notturno adolescenti che hanno compiuto 16 anni in caso di forza maggiore che ha ostacolato il funzionamento dell'azienda, ovvero per non aver indicato le condizioni di forza maggiore e delle altre condizioni imposte dalla disposizione (temporaneità del lavoro, sua improcrastinabilità, indisponibilità di lavoratori adulti), i nominativi dei lavoratori e le ore in cui sono stati occupati ovvero ancora per non aver concesso periodi equivalenti di riposo compensativo entro 3 settimane agli adolescenti occupati (art. 17, 2° comma)	Sanzione amministrativa da € 516 ad € 2.582 (art. 26, comma 3, come sostituito dall'art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 345/1999)	Diffida ammessa con pagamento sanzione minima
90	Divieto di far osservare, ai bambini liberi da obblighi scolastici, un orario di lavoro superiore a 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali Art. 18, 1° c., mod. art. 2, c. 1 del D.Lgs. n. 345/99	Arresto non superiore a sei mesi o ammenda fino ad € 5.164 Art. 26, secondo comma L. n. 977/67, sostituito dall'art. 14 D.Lgs. n. 345/99	Prescrizione obbligatoria ammessa pagamento ¼ dell'ammenda

91	Divieto di far osservare agli adolescenti un orario di lavoro superiore a 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali Art. 18, secondo comma L. n. 977/67	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
92	Divieto di adibire i bambini o gli adolescenti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto (art. 19 comma 1, mod. dall'art. 12 D.Lgs. n. 345/99)	Sanzione amministrativa da € 516 ad € 2.582 (art. 26, comma 4, come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 345/1999) Pagamento ridotto non ammesso art. 1, comma 2 D.Lgs. n. 566/1999	
93	Divieto di adibire i bambini e/o gli adolescenti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi, ovvero, ove questo sistema di lavorazione sia consentito da contratti di lavoro, per averli adibiti senza la prescritta autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro (art. 19, comma 2 mod. dagli artt. 2 e 12 D.Lgs. n. 345/99)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
94	Obbligo di far interrompere con un riposo intermedio di almeno un'ora l'orario di lavoro dei bambini e/o degli adolescenti della durata, senza interruzione, di più di 4 ore e mezza (art. 20, comma 1, mod. dall'art. 2 D.Lgs. n. 345/99)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
95	Obbligo di far interrompere con un riposo intermedio di almeno mezz'ora, nel caso il contratto collettivo preveda un riposo di tale durata, l'orario giornaliero dei bambini e/o degli adolescenti superiore a 4 ore e mezza senza interruzione (art. 20, comma 2) mod. dall'art. 2 D.Lgs. n. 345/99	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
96	Divieto di far lavorare senza interruzione per più di tre ore i bambini e gli adolescenti addetti a lavori che presentano carattere di pericolosità o gravosità, omettendo di fare interrompere il lavoro stesso per il periodo di riposo intermedio della durata stabilita dalla D.T.L. Art. 21 L. n. 977/67, mod. dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 345/99	Arresto non superiore a sei mesi o ammenda fino ad € 5.164 Art. 26, secondo comma L. n. 977/67, sostituito dall'art. 14 D.Lgs. n. 345/99	Prescrizione obbligatoria ammessa pagamento di ¼ dell'ammenda
97	Obbligo di far godere ai minori un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni comprendente la domenica Art. 22, comma 2 L. n. 977/67, mod. art. 13 D.Lgs. n. 345/99	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
98	Quale persona rivestita di autorità o incaricata della vigilanza sul minore, per aver consentito l'avvio al lavoro del minore, in violazione all'art. 3 Art. 3 sostituito dall'art. 5 D.Lgs. n. 345/99	Arresto non superiore a 3 mesi o ammenda fino a € 2.582 (non si applica la disposizione di al D.Lgs. n. 758/94) Art. 26, sesto comma L. n. 977/67, sostituito dall'art. 14 D.Lgs. n. 345/99	Prescrizione obbligatoria non ammessa

**DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO –
RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE
FERIE –LAVORO NOTTURNO**

D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (*S.O. n. 61 G.U. 14 aprile 2003, n. 87*)

D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro. (*G.U. 17 agosto 2004, n. 192*)

	IPOTESI DI VIOLAZIONE (norma violata)	PENALITÀ (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
99	Divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 18 bis, comma 1)	Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 516 a 2.582 €. (art. 18 bis, comma 1)	Prescrizione obbligatoria Ammessa pagamento ¼ ammenda massima
100	Divieto di adibire al lavoro notturno, nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione, i lavoratori di cui all'art. 11, comma 2, lett. a), b) e c) <i>(a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5.02.1992, n. 104, e s.m.)</i> (art. 18 bis, comma 1)	Come sopra	
101	Obbligo di far effettuare la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'art. 11 o per il tramite del medico competente di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sono adibiti i lavoratori stessi. (Art. 14, c. 1 del D.Lgs. n. 66/03, come sost. Dall'art. 1 D.Lgs. n. 213/04)	Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549 ad € 4.131 (Art. 18 bis, comma 2 D.Lgs. n. 66/2003)	Prescrizione obbligatoria Ammessa pagamento ¼ ammenda massima
102	Divieto di far superare la media dell'orario di lavoro, per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. (Art. 4, comma 2)	Sanzione amministrativa da 100 € a 750 €. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.550 €. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.00 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. (Art. 18 bis, com. 3 agg. dall'art. 1 del D.Lgs. 19 luglio 04, n. 213, come mod. dall'art. 7 L. n. 183/10)	

Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro

103	<p>Obbligo di far fruire al lavoratore, ogni sette giorni, un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica da cumulare con le ore di riposo giornaliere di cui all'articolo 7, il periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (Art. 9, comma 1, mod. art. 41 D.L. n. 112/08)</p>	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
104	<p>Obbligo di far fruire, fermo restando l'art. 2109 cod. civ., al prestatore di lavoro di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restante due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. (Art. 10, comma 1, sost. Art. 1 D.Lgs. n. 213/04)</p>	<p>Sanzione amministrativa da 100 € a 600 €. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 €. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 € e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. (Art. 18 bis, comma 3 aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) L. n. 183/2010)</p>	Come nell'ipotesi precedente
105	<p>Divieto di far effettuare lavoro straordinario, in difetto di disciplina collettiva e senza accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali (Art. 5, comma 3)</p>	<p>Sanzione amministrativa da 25 € a 154 €. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 € ad € 1.032 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta (Art. 18 bis c. 6 aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213. Sost. Art. 41 D.Lgs. n. 112/08)</p>	Diffida Non ammessa
106	<p>Obbligo di computare a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi (Art. 5 comma 5)</p>	c.s.	Estinzione mediante diffida pagamento sanzione € 25.

<p>107</p>	<p>Obbligo di far fruire al lavoratore delle 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità (Art. 7 comma 1, mod. art. 41 D.L. n. 112/08)</p>	<p>Sanzione amministrativa da 50 € a 150 €. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 €. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (Art. 18 bis, comma 4 aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213, come modificato dall'art. 7 L. n. 183/2010)</p>	<p>Diffida Non ammessa</p>
-------------------	--	--	----------------------------

RICORRENZE FESTIVE

Legge 27 maggio 1949, n. 260 - Disposizioni in materia di ricorrenze festive; *G.U. 31 maggio, n. 124*

Legge 31 marzo 1954, n. 90 – Modificazioni alla legge n. 260/1949, sulle ricorrenze festive; *G.U. 22 aprile, n. 92*

Legge 5 marzo 1977, n. 54 – Disposizioni in materia di giorni festivi. *G.U. 7 marzo, n. 63*

D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 –Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la repubblica Italiana e la Santa Sede ai sensi dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 maggio 1985, n. 121. *G.U. 31 dicembre 1985, n. 306*

Legge 22 novembre 1988, n. 516 – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno *S.O. 107 alla G.U. 2 dicembre 1988, n. 283,.*

Legge 8 marzo 1989, n. 101– Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane. *G.U. 23 marzo 1989, n. 69*

Legge 20 novembre 2000, n. 336 – Ripristino della festività nazionale della Repubblica. *G.U. 22 novembre 2000, n. 273*

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
108	Obbligo di corrispondere ai lavoratori dipendenti retribuiti non in misura fissa (ma in relazione alle ore di lavoro compiute) la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio nelle ricorrenze della festa nazionale (1 ^a domenica di giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1° maggio) e della festa dell'Unità Nazionale (1 ^a domenica di novembre) (art. 5, 1° comma legge n. 260/49)	Sanzione amministrativa da € 154 ad € 929. (art. 6, 1° comma, come modificato dall'art. 75 del D.Lgs n. 507/1999)	Adempimento alla diffida: pagamento sanzione minima
109	Obbligo di corrispondere ai lavoratori considerati nel comma precedente che hanno prestato la propria opera nelle sopraindicate festività, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. (art. 5, 2° comma, legge n. 260/49)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
110	Obbligo di corrispondere per intero il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge n. 260/1949 al lavoratore risultato assente per motivi contemplati dall'art. 2 della legge n. 90/1954. (art. 2 legge n. 90/54 ed art. 5 legge n. 260/49)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
111	Obbligo di corrispondere ai salariati retribuiti in misura fissa che hanno prestato la loro opera nelle sopraindicate festività, oltre alla normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo ovvero, qualora la festività sia ricorsa nel giorno di domenica, per non aver corrisposto ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera. (art. 5, 3° comma, legge n. 260/49)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
112	Obbligo di corrispondere ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, il trattamento retributivo previsto dall'art. 5 e successive modificazioni, per tutte le ricorrenze festive previste dall'art. 2 della legge n. 260/49 e successive modificazioni 1, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione dal lavoro in atto da oltre due settimane, e per tutte le assenze dal lavoro per i motivi previsti dall'art. 2 della legge n. 90/1954 (art. 3, legge n. 90/1954 ed art. 5, legge n. 260/1949)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente

Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro

COLLOCAMENTI OBBLIGATORI

Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili (*S.O. n. 57 della G.U. del 23 marzo 1999*)

D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 - Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili. *G.U. 18 novembre 2000, n. 270*

Ministero del Lavoro e Previdenza sociale **D.M. 7 luglio 2000, n. 357** -Regolamento recante: "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68". (*G.U. 4 dicembre 2000, n. 283*)

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
113	1 - NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI <i>Richiesta di avviamento</i> Obbligo di inviare in via telematica entro il termine stabilito all'Ufficio competente del prospetto informativo con l'indicazione del numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili (art. 9, 6° comma, sost. Dall'art. 40 D.L. n. 112/08, poi mod. Dall'art. 6 L. n. 99/09)	Sanzione amministrativa di euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo (art. 15, 1° comma), l'importo della sanzione è stato così modificato dall'art. 1, D.M. 15.12.2010 (G.U. 03.01.2011, n. 1)	Diffida ammessa Sanzione ridotta pari al minimo
114	Obbligo del datore di lavoro di presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione dei lavoratori disabili entro 60 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili (Art. 9, 1° comma)	Sanzione amministrativa pari a euro 62,77 per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore disabile non occupato rispetto alla quota dell'obbligo di cui all'art. 3 (art. 15, 4° comma), l'importo della sanzione è stato così modificato dall'art. 1, D.M. 15.12.2010 (G.U. 03.01.11, n. 1).	
115	2 - COLLOCAMENTO DI MASSAGGIATORI E MASSOFISIOTERAPISTI CIECHI Legge 21 luglio 1961, n. 686 (G.U. 3 agosto 1961, n. 191) Obbligo di assunzione di un privo della vista avviato al lavoro, in qualità di massaggiatore (o massofisio-terapista), inviato dal Ministero del Lavoro per il tramite del Centro per l'Impiego, in sostituzione di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati che abbia cessato il lavoro (art. 1, 2° comma; art. 2, 2° comma; art. 7, 1° comma della legge n. 686/1961).	Ammenda da € 2 ad € 12 per ogni giorno lavorativo e per ogni minorato non assunto (art. 4, legge n. 686/1961)	
116	Obbligo di trasmettere al Ministero del Lavoro la dichiarazione indicante se la ditta occupa o meno massaggiatori o massofisioterapisti diplomati e le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di quelli eventualmente in servizio (art. 1 ed art. 6, 1° comma legge n. 686/1961)	Ammenda da € 7 ad € 77 (art. 6, ultimo comma, legge n. 686/1961)	
117	Obbligo di comunicare al Ministero del Lavoro entro il 31 dicembre di ogni anno i dati in precedenza forniti al predetto Ministero riguardanti l'occupazione dei massaggiatori e massofisioterapisti, vedenti e non vedenti, occupati (art. 6, 2° comma legge n. 686/1961).	Come nell'ipotesi precedente	
	i		

Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro

118	<p>4 - CENTRALINISTI TELEFONICI NON VEDENTI <i>Legge 14 luglio 1957, n. 594 (G.U. 29 luglio 1957, n. 188), Modificata dalla Legge 3 giugno 1971, n. 397 (G.U. 22 giugno 1971, n. 160)</i> <i>Legge 29 marzo 1985, n. 113 (G.U. 5 aprile 1985, n. 82)</i></p> <p><i>Denunce dei soggetti privati</i> I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro 60 giorni al Centro per l'Impiego, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro cui sono dotati. Art. 5, comma 1 L. n. 113/85</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 118,53 a € 2.370,12 (art. 10, 1° comma, legge n. 113/1985). (L'importo della sanzione è stato così elevato con D.M. 9 maggio 1989 (G.U. 19 maggio 1989, n. 115), con D.M. 24 luglio 1991 (G.U. 13 agosto 1991, n. 189), con D.M. 11 luglio 1994 (G.U. 10 agosto 1994, n. 186), con D.M. 30 giugno 1997 (G.U. 29 luglio 1997, n. 175), con D.M. 10 ottobre 2000 (G.U. 3 novembre 2000, n. 257) e, da ultimo, con D.Dirett. 29 luglio 2003 (G.U. 19 agosto 2003, n. 191), con D.Dirett. 24 luglio 2006 (Gazz. Uff. 5 agosto 2006, n. 181). D.Dir. 24 luglio 2009 (G.U. 20 agosto 2009, n. 192)</p>	
119	<p>La società italiana per l'esercizio telefonico (ora Telecom), entro 60 giorni dall'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportano l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare al Centro provinciale per l'Impiego competente per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica. Art. 5, comma 2 L. n. 113/85</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 23,68 a € 94,79, per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto (art. 10, 2° comma, legge n. 113/1985)(L'importo della sanzione è stata così elevata con D.M. 9 maggio 1989, con D.M. 24 luglio 1991, con D.M. 11 luglio 1994, con D.M. 30 giugno 1997, con D.M. 10 ottobre 2000 e, da ultimo, con D.Dirett. 29 luglio 2003), con D.Dirett. 24 luglio 2006 (Gazz. Uff. 5 agosto 2006, n. 181). D.Dir. 24 luglio 2009</p>	
120	<p>La società italiana per l'esercizio telefonico (ora Telecom) è tenuta a comunicare, al Centro per l'impiego che lo richieda, l'elenco dei datori di lavoro, presso i quali sono installati i centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione (art. 5 legge n. 113/85)</p>	<p>Come nell'ipotesi precedente</p>	
121	<p>Obbligo di assumere pur essendovi tenuto (quale datore di lavoro) i centralinisti telefonici non vedenti (art. 10, 2° comma Legge n. 113/1985)</p>	<p>Come nell'ipotesi precedente</p>	

**DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO E LE NUOVE FORME DI TUTELA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DI ISPEZIONE DEL LAVORO**

D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 - Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro – *G.U. del 1° luglio 1955, n. 149*

Legge 22 luglio 1961, n. 628 - recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro – *G.U. del 27 luglio 1961, n. 184*

D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 – Nuova organizzazione

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
122	Obbligo di fornire notizie e divieto di darle scientemente errate od incomplete, nonostante legalmente richiesto dal Servizio Ispezione del lavoro a norma dello stesso articolo (art. 4, 7° comma Legge n. 628/61)	Arresto fino a due mesi o ammenda fino ad € 516 (art. 4, 7° comma, legge n. 628/61, come modificato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 758/94)	Ammessa prescrizione obbligatoria
123	Obbligo di osservare le disposizioni, in materie diverse dalla sicurezza ed igiene del lavoro, legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro, nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 124/04 (art. 11 D.P.R. n. 520/55)	Sanzione amministrativa da € 515 ad € 2.580, quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi (art. 11, 1° comma D.P.R. n. 520/55, come sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 758/1994), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296 Pagamento ridotto 1/3 del massimo	Diffida ammessa
124	Obbligo di osservare le disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. (art. 11 D.P.R. n. 520/55)	Arresto fino ad un mese o ammenda fino a 413 € art. 11, 2° comma D.P.R. n. 520/55, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 758/1994)	Prescrizione obbligatoria ammessa pagamento di ¼ dell'ammenda
125	Divieto di impedire agli organi di vigilanza l'esercizio dei poteri di vigilanza in materia di previdenza obbligatoria (art. 3, comma 3 D.L. n. 463/1983, conv. nella L. n. 638/1983)	sanzione amministrativa da euro 1.290 ad euro 12.910 ancorché il fatto costituisca reato. (art. 3, comma 3 D.L. n. 463/1983, conv. nella L. n. 638/1983), già moltiplicato per 5 a i sensi dell'art. 1, comma 1177, L. n 296/2006	Diffida ammessa

126	Divieto di fornire, quale datore di lavoro e/o loro rappresentante, scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva. (art. 3, comma 3 D.L. n. 463/1983, conv. nella L. n. 638/1983)	sanzione amministrativa, ad euro 125 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato (art. 3, comma 3 D.L. n. 463/1983, conv. nella L. n. 638/1983), già moltiplicato per 5 a i sensi dell'art. 1, comma 1177, L. n. 296/2006	Come precedente	nell'ipotesi
127	Obbligo di consentire le indagini da parte degli incaricati della vigilanza sull'esecuzione delle norme relative alla cassa integrazione guadagni (art. 16, comma 2 D.Lgs.Lgt. n. 788/1945)	Sanzione amministrativa da euro 515 ad euro 1.545 (art. 16, comma 2 D.Lgs.Lgt. n. 788/1945), già moltiplicato per 5 a i sensi dell'art. 1, comma 1177, L. n. 296/2006	Come precedente	nell'ipotesi
128	Quale datore di lavoro dello spettacolo, obbligo di esibire, nonostante esplicita richiesta dei funzionari ispettivi, i libri di matricola e paga (ora libro unico lavoro), impedendo loro l'indagine (art. 16, comma 4, D.Lgt.CpS m. 708/1947).	Sanzione amministrativa da euro 255 ad euro 2580 (art. 16, comma 5, D.Lgt.CpS m. 708/1947), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177 L. n. 296/2006	Come precedente	nell'ipotesi
129	Quale datore di lavoro dello spettacolo, non rifiutare, agli incaricati del controllo, di prendere visione delle registrazioni e dei documenti di lavoro (art. 16 c. 5, D.Lgt.CpS m. 708/1947).	Sanzione amministrativa da euro 255 ad euro 2.580 (art. 16, comma 5, D.Lgt.CpS m. 708/1947), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177 L. n. 296/2006	Come precedente	nell'ipotesi
130	Obbligo di prestarsi alle indagini da parte degli incaricati della vigilanza sulle notizie ed i documenti relativi all'applicazione delle disposizioni di cui alle assicurazioni sociali, ovvero per averli forniti scientemente errati o incompleti. (art. 23, comma 3 della L. n. 218/1952)	Sanzione amministrativa da euro 60 ad euro 645 (art. 23, comma 3 della L. n. 218/1952), già moltiplicata per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177 della Legge n. 296/2006	Come precedente	nell'ipotesi
131	Obbligo per il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza e/o di aver fornito loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti (art. 82, comma 3 D.P.R. 797/1955).	Sanzione amministrativa da euro 515 ad euro 5.160 (art. 82, comma 3 D.P.R. 797/1955), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177 della legge n. 296/2006	Come precedente	nell'ipotesi

NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA PREVIDENZIALE

D.L. 12 settembre 1983, n. 463 – G.U. 12 settembre 1983, n. 250 - convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 – G.U. 21 novembre 1983, n. 310

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
132	Impedimenti all'esercizio dei poteri di vigilanza Divieto di impedire al funzionario dell'Ispettorato del lavoro ed ai soggetti indicati nel precedente 1° comma l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo (art. 3, 3° comma D.L. n. 463/1983)	Pagamento alle amministrazioni da cui dipendono i funzionari di una somma da € 1.290 ad € 12.910, ancorché non costituisca reato (art. 3, 3° comma D.L. n. 463/1983), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa pagamento della sanzione minima
133	Fornitura di dati scientemente errati o incompleti Divieto di fornire scientemente dati errati o incompleti comportanti evasione contributiva (art. 3, 3° comma D.L. n. 463/1983)	Pagamento alle amministrazioni da cui dipendono i funzionari di una somma di € 125 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza ancorché il fatto non costituisca reato (art. 3, 3° comma D.L. n. 463/1983), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Come nell'ipotesi precedente
134	Notizie dovute all'INPS dai pensionati di invalidità e dai datori di lavoro Obbligo di comunicare la qualifica di pensionato di invalidità del lavoratore (art. 8, 1° comma D.L. n. 463/83, convertito con L. n. 638/83)	Sanzione amministrativa di € 2.580 per ogni dipendente (art. 8, 1° comma D.L. n. 463/83, convertito con L. n. 638/83), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa pagamento di ¼ della sanzione
135	Obbligo di comunicare all'istituto della Previdenza sociale, entro 30 giorni dalla assunzione i nominativi dei pensionati di invalidità con l'indicazione della retribuzione corrisposta ovvero per aver comunicato dati infedeli (art. 10, 5° comma R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, aggiunto dall'art. 8 del D.L. n. 463/1983)	Sanzione amministrativa di 2.580 € per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza salvo che il fatto non costituisca reato (art. 10, 5° comma R.D.L. n. 636/1939, aggiunto dall'art. 8 del D.L. n. 463/1983), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Come nell'ipotesi precedente

136	Integrazione al “minimo” delle pensioni Divieto di compiere dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante (art. 8, 15 ° comma D.L. n. 463/1983)	Versamento alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato art. 8, 15° comma D.L. n. 463/1983	
------------	---	---	--

CONSULENZA DEL LAVORO

Legge 23 novembre 1939, n. 1815 - disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza *G.U. 16 dicembre 1939, n. 291*

Legge 11 gennaio 1979, n. 12 - norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro – *G.U. 20 gennaio 1979, n. 20*

Art. 348 c.p.

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
137	Divieto per le persone munite dei necessari titoli di abilitazione professionale (ovvero delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio di specifiche attività) e associate per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate – di fare uso nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, di dizione diversa da quella tassativamente prescritta di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguita dal nome e cognome, con i titoli professionali, dei singoli associati (art. 1, 1° comma legge n. 1815/39)	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sanzione amministrativa fino ad € 1.030 (art. 7, lett. a) Legge n. 1815/39), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa pagamento di 1/3 della sanzione
138	Obbligo per coloro che sono iscritti nell'albo degli avvocati (ovvero di dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali), di comunicare alla competente Direzione Territoriale del lavoro l'assunzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale di lavoratori dipendenti (art. 1, 1° comma legge n. 12/79)	Come per l'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
139	Divieto di esercitare abusivamente una professione richiedente una speciale abilitazione dello Stato (art. 348 c.p.)	Reclusione fino a sei mesi o multa da € 103 ad € 516 (art. 348 c.p.)	Oblazione non ammessa
140	Obbligo di ottemperare, in assenza di giustificato motivo, entro 15 giorni, alla richiesta della Direzione provinciale del lavoro o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in loro possesso (art. 5, ultimo comma legge n. 12/79)	Sanzione amministrativa da € 125 ad € 515. In caso di recidiva, la misura della sanzione varia da € 255 ad € 1.030 (art. 5, ultimo comma, legge n. 12/79), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa pagamento della sanzione minima

PROSPETTO DI PAGA

Legge 5 gennaio 1953, n. 4 - norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga – G.U. 27 gennaio 1953, n. 21

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
141	Obbligo della tempestiva consegna al lavoratore dipendente del prospetto di paga ovvero per l'omissione o l'inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto (artt. 1 e 3 L. n. 4/53)	Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa da 125 € a 770 € (art. 5, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 758/1994), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa pagamento pari alla sanzione minima
142	Obbligo di consegnare al lavoratore prospetti paga contenenti annotazioni non esattamente corrispondenti alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo (artt. 1 e 2)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Art. 509 C.P.

Art. 2067 c.c.

Legge 14 luglio 1959, n. 741 - contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori ² - *G.U. 18 settembre 1959, n. 225*

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
143	Obbligo di adempiere (in qualità di datore di lavoro o di lavoratore) agli obblighi derivanti da un contratto collettivo (art. 2067 e segg. C.c.) o dalle norme emanate dagli organi corporativi (art. 509, 1° comma c.p.)	sanzione amministrativa da € 515 ad € 2.580 (art. 509 c.p., come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 758/1994), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa pagamento ridotto minimo della sanzione
144	Obbligo di adempiere agli obblighi derivanti dai decreti legislativi (DD.P.R.) che hanno assunto a loro contenuto le clausole degli accordi economici e dei contratti collettivi (anche intercategoriale) stipulati anteriormente al 3 ottobre 1959, al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico per tutti gli appartenenti ad una medesima categoria (indipendentemente dalla loro adesione ad una organizzazione sindacale) (art. 1 legge n. 741/59)	Sanzione amministrativa da € 125 ad € 770; se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da 770 € a 5.160 €. (art. 8, come sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 758/1994), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296. Pagamento ridotto 1/3 del massimo	Diffida ammessa pagamento ridotto minimo della sanzione

TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 - *S.O. n. 93 alla G.U. 26 aprile 2001, n. 96*

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
--	---	---	--

145	<p>Divieto di attuare qualsiasi discriminazione per ragioni fondate sul sesso secondo quanto previsto dal D.Lgs. . 198/06 (artt. Da 27 a 31 e art. 35), con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione di detto stato di gravidanza, nonché maternità paternità , anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti Art. 3, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dall'art. 2 D.Lgs. n. 5/2010</p>	<p>Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, o il tribunale amministrativo regionale competente, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi. Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dall'art. 21 ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale, dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parità Art. 38 D.Lgs. n. 196/06, come mod. Art. 1 D.Lgs. n. 5/2010,</p>	
146	<p>Divieto di adibire la lavoratrice al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri indicate dall'art. 5 del D.P.R. 25.11.1976, n. 1026 (all. A) Art. 7, comma 1 D.Lgs. n. 151/01</p>	<p>Arresto fino a sei mesi Art. 7, comma 7 D.Lgs. n. 151/01</p>	<p>Prescrizione obbligatoria non ammessa</p>

147	Divieto di adibire la lavoratrice a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro indicati nell'elenco di cui all'all. B Art. 7, comma 2 D.Lgs. n. 151/01	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
148	Obbligo di spostare, la lavoratrice, ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto Art. 7, comma 3 D.Lgs. n. 151/01	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
149	Obbligo di ottemperare alla prescrizione consistente nello spostamento della lavoratrice ad altre mansioni, come disposto dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro che ha accertato che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. Art. 7, comma 4 D.Lgs. n. 151/01	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
150	Divieto di adibire al lavoro la donna: - durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (salvo la facoltà di astenersi a partire dal mese precedente la data presunta del parto); - ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e la data effettiva del parto; - durante i tre mesi dopo il parto (ovvero i quattro mesi dopo il parto se la donna ha optato di astenersi dal mese precedente la data presunta del parto); -d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora lo stesso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto Art. 16 D.Lgs. n. 151/01	Arresto fino a sei mesi Art. 18 D.Lgs. n. 151/01	Prescrizione obbligatoria non ammessa
151	Divieto di adibire al lavoro la donna tre mesi dalla data presunta del parto quando la stessa è occupata in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi e pregiudizievoli (da determinarsi con decreti del M.L.P.S. Fino all'emanazione del primo decreto, l'anticipazione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio) Art. 17, comma 2 D.Lgs. n. 151/01	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
152	Obbligo di corrispondere alla lavoratrice madre l'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dall'art. 16 (art. 22, comma 1)	Sanzione amministrativa da € 516 ad € 2.582 (art. 38 D.Lgs. n. 151/01) Pagamento ridotto 1/3 del massimo	Diffida ammessa mediante pagamento sanzione minima
153	Obbligo di far fruire, alla lavoratrice che ha adottato o ottenuto in affidamento un bambino di età inferiore a sei anni, il congedo di cui all'art. 16, comma 1, lett. c), nei primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice. Art. 26 D.Lgs. n. 151/01	Arresto fino a sei mesi Art. 18 D.Lgs. n. 151/01, combinato con l'art. 16	Prescrizione obbligatoria non ammessa
154	Obbligo di concedere, non opporsi, non ostacolare, all'esercizio da parte della lavoratrice del diritto di assentarsi dal lavoro – trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui al Capo III dello stesso decreto – per un periodo, entro i primi otto anni di vita del bambino, di sei mesi in alternativa al marito (art. 32, comma 1, lett. a)	Sanzione amministrativa da € 516 ad € 2.582 (art. 38 D.Lgs. n. 151/01)	Diffida ammessa
155	Obbligo di consentire a ciascun genitore di assentarsi dal lavoro, durante la malattia del bambino fra i tre e gli otto anni, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno (art. 32)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente

156	Obbligo di corrispondere alla lavoratrice madre, fino al terzo anno di vita del bambino l'indennità di maternità complessiva tra i genitori di sei mesi (art. 34, comma 1)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
157	Obbligo di accordare alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo di un'ora ciascuno (o uno dei due), ovvero il riposo di un'ora (quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore), e/o per non aver considerato come ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro tali periodi di riposo, ovvero, per non aver consentito alla lavoratrice di avvalersi del diritto di uscire dalla azienda (art. 39, comma 1 e 2)	Sanzione amministrativa da € 516 ad € 2.582 (art. 46)	Come nell'ipotesi precedente
158	Divieto di rifiutare, di opporsi, di ostacolare l'esercizio da parte della lavoratrice del diritto di assentarsi dal lavoro – trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui al Capo III del decreto – per un periodo, entro l'età compresa fra i tre e gli otto anni del bambino nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore (art. 47, comma 2)	Sanzione amministrativa da € 516 ad € 2.582 (art. 52)	Come nell'ipotesi precedente
159	Obbligo di concedere, di non opporsi, di non ostacolare l'esercizio da parte della lavoratrice del diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli otto anni di età, nonostante le prescrizioni del relativo certificato medico (art. 47, comma 2)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
160	Divieto di licenziare la lavoratrice, se non ricorrono i casi previsti dal comma 1 dello stesso articolo 4, mentre si trovava nel periodo di gestazione, ovvero, nel periodo di interdizione dal lavoro previsto dal Capo III, ovvero, prima del compimento di un anno di vita del bambino ed anche nel caso di adozione e di affidamento (art. 54, come mod. art. 2 D.Lgs. n. 5/2010)	Sanzione amministrativa da € 1.032 ad € 2.582 (art. 54, comma 8) Pagamento ridotto non ammesso	Diffida non ammessa
161	Obbligo di ripristinare il rapporto di lavoro, nonostante la lavoratrice che ne ha diritto abbia presentato, entro novanta giorni dal licenziamento, idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano, non ricorrendo i casi previsti dal comma 3 dello stesso articolo (art. 54)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
162	Divieto di sospendere dal lavoro la lavoratrice durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, quando non ricorre il caso della sospensione dell'attività dell'azienda o del reparto avente autonomia organizzativa cui essa era addetta (art. 54, comma 4)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
163	Obbligo di dare la precedenza, nelle riassunzioni alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale alla lavoratrice addetta ad industrie e a lavorazioni che danno luogo a disoccupazione stagionale – di cui alla tabella annessa al D.M. 30 novembre 1964 e successive modificazioni – licenziata a norma della lett. b), del comma 3 del presente articolo, nonostante la stessa non si trovasse in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (ex art. 2 L. 30 dicembre 1971, n. 1204) (art. 59)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente

STATUTO DEI LAVORATORI

Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento – *G.U. 27 maggio 1970, n. 131*

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della Privacy) – *S.O. n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174*

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
164	Divieto di impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e segg. del testo unico approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, per scopi non soltanto di tutela del patrimonio aziendale. Art. 2, comma 1 L. n. 300/70	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da € 154 ad € 1.549 o con l'arresto da 15 giorni ad 1 anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 c. p (Art. 38 L. n. 300/70)	Prescrizione obbligatoria ammessa ¹
165	Divieto di consentire alle guardie giurate di contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. Art. 2, comma 2 L. n. 300/70	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
166	Divieto di adibire le guardie particolari giurate, alla vigilanza sull'attività lavorativa ovvero per averle fatte accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, pur in assenza di specifiche e motivate esigenze attinenti gli scopi di tutela del patrimonio aziendale. Art. 2, comma 3 L. n. 300/70	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
167	Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. <i>(Divieto di far uso di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per finalità di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori. Per avere installato impianti o apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, senza previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna, ovvero ancora per avere, in difetto di accordo usato tali impianti o apparecchiature, senza osservare le eventuali modalità dettate per il loro uso dalla D.P.L. – Servizio Ispezioni)</i> Art. 114 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196	La violazione della disposizione di cui all'articolo 113, comma 1 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Articolo 171 D.Lgs. n. 196/2003	Come nell'ipotesi precedente

Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro

168	Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300. <i>(Divieto di effettuare indagini ai fini dell'assunzione o nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, anche a mezzo terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore ovvero su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore)</i> Art. 113 D.Lgs. n. 196/2003	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
169	Divieto di effettuare accertamenti sanitari sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente non per il tramite dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti Art. 5	Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da € 154 ad € 1.549 o con l'arresto da 15 giorni ad 1 anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 c. p (Art. 38 L. n. 300/70)	Come nell'ipotesi precedente
170	Divieto di effettuare visite personali di controllo sul lavoratore non indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro, delle materie prime o dei prodotti, ovvero per aver effettuato le visite personali indispensabili a tali fini non all'uscita dei luoghi di lavoro, e senza salvaguardare la dignità e la riservatezza del lavoratore e senza l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori, ovvero per aver effettuato le visite personali, senza aver preventivamente concordato con le relative modalità di esecuzione con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna, ovvero senza aver osservato le modalità risultanti da detto accordo, o in mancanza, del provvedimento appo-sito della D.P.L. servizio Ispezioni del lavoro. (Art. 6)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
171	Divieto di stipulare un patto od un atto diretto a: a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; Art. 15, comma 1, lett. a)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente

AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ UOMO-DONNA

Legge 10 aprile 1991, n. 125 – sulle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna – *G.U. 15 aprile 1991, n. 88*

D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 - Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144 - (*G.U. 18 luglio 2000, n. 166*)

D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145 - Attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro - *G.U. 27 luglio 2005, n. 173*

D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246. (*S.O. n. 133 alla G.U. 31 maggio 2006, n. 125*)

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
172	<p>Divieto di attuare una discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale; ovvero anche:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo di stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.</p> <p>Ovvero per aver attuato una discriminazione fondata sul sesso anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, nonché all'affiliazione ed all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione, ed alle prestazioni ero-gate da tali organizzazioni. (art. 27, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 198/06)</p>	Ammenda da euro 250 ad euro 1.500 (art. 41, comma 2 Legge n. 198/2006, come mod. dall'art. 1 D.Lgs. n. 5/2010)	Prescrizione obbligatoria ammessa
173	<p>Divieto di attuare una discriminazione nei confronti della lavoratrice non avendogli garantito la stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore. (art. 28 D.Lgs. n. 198/06, come sostituito dall'art. 1 D.Lgs. n. 5/10)</p>	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
174	<p>Divieto di attuare una discriminazione tra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera. (art. 29 D.Lgs. n. 198/06, come modificato dal D.Lgs. n. 5/2010)</p>	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
175	<p>Obbligo di ottemperare alla diffida della Direzione Regionale del lavoro, a trasmettere nel termine di 60 giorni il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 46, comma 1 legge n. 198/2006)</p>	Sanzione amministrativa fino ad € 205 (art. 11 D.P.R. n. 520/1955 ed art. 46, comma 4 della legge n. 198/2006), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	

Dott. Roberto Caiazza – Violazioni gestione rapporto di lavoro

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Legge 12 giugno 1990, n. 146 - Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti (istituzione della commissione di garanzia sull'attuazione della legge); – *G.U. 14 giugno 1990, n. 137*

Legge 11 aprile 2000, n. 83 – modifiche ed integrazioni della predetta legge – *G.U. 11 aprile 2000, n. 85*

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
176	Divieto di astenersi nella loro qualità di lavoratori dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 2 o di prestare la loro consueta attività benché richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 (art. 4, comma 1, legge n. 146/1990, come modificata dall'art. 3 legge n. 83/2000)	Sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportano mutamenti definitivi dello stesso Art. 4, comma 1	
177	Violazione da parte delle OO.SS. dei lavoratori che proclamano lo sciopero o che vi aderiscono delle disposizioni di cui all'art. 2 (art. 4 comma 2 legge n. 146/90, come modificato dall'art. 3 della legge n. 83/2000)	Sospensione dei permessi sindacali retribuiti ovvero dei contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore ad € 2.582 e non superiore ad € 25.822, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime OO. SS. possono essere, altresì, escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. Art. 4, comma 2	

178	<p>Obbligo dell'osservanza da parte dei dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e dei legali rappresentanti delle imprese erogatrici dei servizi pubblici di cui all'art. 1, comma 1, delle disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 2 o degli obblighi derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso art. 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia o per non aver fornito correttamente l'informazione di cui all'art. 2, comma 6 (art. 4, legge n. 146/1990, come modificato dall'art. 3 della legge n. 83/2000)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582 ad € 25.822, tenuto conto della gravità della violazione, della eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgere o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti.</p> <p>Alla medesima sanzione sono soggette le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti, o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si sono astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'art. 2 bis o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia ed in ogni altro caso di violazione di cui all'art. 2, comma 3 (art. 4, commi 4 e 4 bis della legge n. 146/1990 come modificato dall'art. 3 della legge n. 83/2000)</p>	
179	<p>Obbligo di applicare nella loro qualità di dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche o di legali rappresentanti degli enti e delle imprese erogatrici, nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia, le sanzioni previste dall'art. 4 ovvero di fornire nei successivi 30 giorni le informazioni di cui all'art. 2, comma 6 (art. 4, comma 4 sexies, legge n. 146/1990, come modificato dall'art. 3 legge n. 83/2000)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 206 ad € 516 per ogni giorno di ritardo ingiustificato</p>	Diffida ammessa
180	<p>Obbligo dell'osservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8 (art. 9, primo periodo legge n. 146/1990, come modificato dall'art. 8 della legge n. 83/2000)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di € 258 ad un massimo di € 516</p>	Diffida ammessa
181	<p>Obbligo di ottemperanza da parte delle organizzazioni dei lavoratori, delle associazioni e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori all'ordinanza di cui all'art. 8 (art. 9, secondo periodo legge n. 146/1990, come modificato dall'art. 8 della legge n. 83/2000)</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582 ad € 25.822 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione od organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione</p>	Diffida ammessa

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA E L'ORDINATO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

SCIOPERO E SERRATA – BOICOTTAGGIO ED OCCUPAZIONE DI AZIENDE

ARTT. da 502 fino 509 C.P. – Titolo VIII, capo 1 del codice penale (delitti contro l'economia pubblica) concernente i reati di serrata, di ostruzionismo, di boicottaggio, di arbitraria invasione di aziende agricole ed industriali e di inosservanza della regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
182	Serrata e sciopero per fini contrattuali (art. 502 c.p.)	multa (a carico del datore di lavoro) non inferiore ad € 1.032 (art. 502, 1° comma c.p.) multa (a carico dei lavoratori) fino ad € 103 (art. 502, 2° comma c.p.)	Prescrizione obbligatoria non ammessa
183	Serrata e sciopero per fini non contrattuali (art. 503 c.p.)	Reclusione fino ad un anno e multa non inferiore ad € 1.032, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino ad € 103, se si tratta di lavoratori (art. 503 c.p.)	Come nell'ipotesi precedente
184	Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero (art. 504 c.p.)	Reclusione fino a due anni (art. 504 c.p.)	Come nell'ipotesi precedente
185	Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta (art. 505 c.p.)	Come per l'ipotesi di cui all'art. 502 c.p. (art. 505 c.p.)	Come nell'ipotesi precedente
186	Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci aventi alle proprie dipendenze tre o meno lavoratori dipendenti (art. 506 c.,p.)	Le stesse pene previste nei casi precedenti ridotte della metà (2° comma, art. 507 c.p.)	Come nell'ipotesi precedente
187	Boicottaggio (art. 507)	Reclusione fino a tre anni. Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni (2° comma, art. 507 c.p.)	Come nell'ipotesi precedente

189	Arbitrari invasione ed occupazione di aziende agricole od industriali (art. 508 c.p.)	Reclusione fino a tre anni e multa non inferiore ad € 103 (art. 508, 1° comma). Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni ed alla multa non inferiore ad € 51, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola od industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nel 1° comma (art. 508 2° comma)	Come nell'ipotesi precedente
-----	--	---	------------------------------

INTERRUZIONE DI UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

Art. 340 c.p. interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
190	Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge (art. 340 c.p.)	Reclusione fino ad un anno (art. 340, 1° comma) Reclusione da uno a cinque anni per i capi promotori od organizzatori (art. 340, 2° comma c.p.)	Prescrizione obbligatoria non ammessa

TUTELA DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 28 – Legge 20 maggio 1970, n. 300 – repressione della condotta antisindacale *G.U. 27 maggio 1970, n. 131*

Art. 36 e 38 – Decreto legislativo 11.04.2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246. (*S.O. n. 133 G.U. 31 maggio 2006, n. 125*)

Art. 650 c.p. – inosservanza dei provvedimenti dell'autorità

	IPOTESI VIOLAZIONE (Norma violata)	SANZIONE (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
191	<p>Obbligo di ottemperare al decreto motivato ed immediatamente esecutivo con il quale il Giudice Unico presso il Tribunale ordinario, ordina al datore di lavoro, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti o per non aver ottemperato alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione</p> <p>(art. 28, 1° e 4° comma L. 20 maggio 1970, n. 300)</p>	<p>Se il fatto non costituisce un più grave reato, arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206.</p> <p>La sentenza penale di condanna è soggetta a pubblicazione nei modi stabiliti dall'art. 36 c.p. (art. 28, 4° e 5° comma L. n. 300/1970, che rinvia all'art. 650 c.p.)</p>	
192	<p>Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1, 2, 3 e 4, e di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali o della consigliera o del consigliere di parità provinciale o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto dall'articolo 21 ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale o dalla consigliera o dal consigliere provinciale o regionale di parità.</p> <p>Art. 37 D.Lgs. n. 198/2006</p>		

REATI PREVISTI DALLE LEGGI SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI (PREVIDENZIALI E ASSISTENZA OBBLIGATORIE)

OMISSIONI E FALSITÀ IN REGISTRAZIONI O DENUNCIA OBBLIGATORIE

Art. 37, legge 24 novembre 1981, n. 689 – S.O. alla G.U. 30 novembre 1981, n. 329 – recante modifiche del sistema penale, come sostituito dall'art. 116, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – S.O. alla G.U. 29 dicembre 2000, n. 302

	IPOTESI VIOLAZIONE (Norma violata)	SANZIONE (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
193	Obbligo, nella sua qualità di datore di lavoro, di versare i contributi e/o premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, e di effettuare tutte le registrazioni, ovvero, di eseguire tutte le denunce obbligatorie conformi al vero (l'omesso versamento di contributi e/o premi per un importo mensile non inferiore al maggior importo fra € 2.582 mensili ed il 50% dei contributi complessivamente dovuti costituisce illecito penale ai sensi dell'art. 37, 1° comma legge n. 689/1981, come sostituito dall'art. 116, comma 19 della legge 388/00	salvo che il fatto non costituisca più grave reato, reclusione fino a due anni (art. 37, 1° comma)	Prescrizione obbligatoria non ammessa

OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

D.L. 12 settembre 1983, n. 463 – recante misure urgenti in materia previdenziali, *G.U. 12 settembre 1983, n. 250* convertito nella **Legge 11 novembre 1983, n. 638** – *G.U. 21 novembre 1983, n. 310*
modificato dal **D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211** – *G.U. 29 marzo 1994, n. 73*

	IPOTESI VIOLAZIONE (Norma violata)	SANZIONE (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
194	Obbligo di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali e le trattenute operate sulle retribuzioni rispettivamente dei lavoratori dipendenti dei pensionati che lavorano qualora nel conguaglio tra importi contributivi a carico del datore di lavoro e somme anticipate e denunciate nelle forme e nei termini di legge per conto delle relative gestioni, non risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro stesso (art. 2, 1° comma)	Reclusione fino a tre anni e multa fino ad € 1.032. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (art. 2, comma 1bis, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211)	Prescrizione obbligatoria non ammessa

195	Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, l'ipotesi prevista dal 1° comma, si realizza"allorquando la mancata o la minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, 3° comma)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
------------	---	------------------------------	------------------------------

ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – *S.O. alla G.U. 13 ottobre 1965, n. 257*

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 – Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 – *G.U. 1° marzo 2000, n. 50*

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
196	Denunce da parte dei medici Obbligo, nella sua qualità di medico di effettuare alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio la denuncia delle malattie professionali indicate nell'elenco approvato dal decreto del Ministero del lavoro (art. 139, 1° e 2° comma DPR 1124/1965 e D.M. 11 dicembre 2009)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 258 ad € 1.032 (art. 139, 3° comma, come modificato dall'art. 26, 46° comma, lett. a) del D.Lgs. n. 758/1994)	Adempimento alla prescrizione obbligatoria pagamento di ¼ ammenda massima
197	Obbligo, nella sua qualità di medico di fabbrica (previsto dall'art. 33 del D.P.R. n. 303/56, contenente norme sull'igiene del lavoro), di effettuare la denuncia delle malattie professionali di cui al 1° comma, di cui abbia verificato l'esistenza (art. 139, 1° ed ultimo comma)	Arresto da uno a quattro mesi o ammenda da € 516 ad € 2.582 (art. 139, 4° comma, come modificato dall'art. 26, 46° comma del D.Lgs. n. 758/1994)	Come nell'ipotesi precedente
198	Simulazione di infortunio o aggravamento delle conseguenze di esso simulato un infortunio o per avere dolosamente aggravato le conseguenze di esso, nella sua qualità di assicurato (art. 65)	Perdita del diritto ad ogni presta-zione, ferme restando le pene stabilite dalla legge (in particolare dall'art. 640 c.p. che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309 ad € 1.549, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 65)	
199	Silicosi ed asbestosi visite mediche preventive Obbligo di provvedere a fare sottoporre a visita medica, da parte del medico di fabbrica o di enti a ciò autorizzati, i lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'art. 140 del T.U., prima dell'ammissione a tali lavorazioni ovvero oltre i cinque giorni successivi a quello cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse (art. 157, 1° comma e 175)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 1.549 ad € 4.131 (art. 175, come modificato dall'art. 26, 47° comma del D.Lgs. n. 758/1994)	Adempimento alla prescrizione obbligatoria pagamento di ¼ ammenda massima
200	Obbligo di provvedere a far sottoporre a visita medica periodica annuale, da parte del medico di fabbrica o di enti a ciò autorizzati, i lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'art. 140 del T.U. (art. 157, 2° comma e 175)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente

201	<p>Obbligo di assumere ovvero mantenere in servizio nelle lavorazioni previste dall'art. 140 del T.U. lavoratori che risultano affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale (art. 157, 4° comma e 175)</p>	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
202	<p>Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura: rilascio di certificati da parte dei medici</p> <p>Obbligo, nella sua qualità di medico, di rilasciare i certificati-denuncia, ovvero per averli rilasciati in modo incompleto, ovvero per non averli consegnati all'ufficio postale, o, nel caso di primo certificato, per non averlo spedito nei termini previsti dal 4° comma dell'art. 238 del T.U., oppure, nei casi previsti dall'art. 239 (morte, prevedibile morte, inabilità assoluta al lavoro superiore a 30 giorni) per non avere trasmesso copia del certificato-denuncia all'autorità di pubblica sicurezza (art. 246, 2° comma)</p>	<p>Arresto fino a tre mesi o ammenda da € 258 ad € 1.032 (art. 246, 2° comma, come sostituito dall'art. 26, 48° comma del D.Lgs. n. 758/1994)</p>	Come nell'ipotesi precedente

**ASSICURAZIONI PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI, PER LA TUBERCOLOSI
E PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA**

Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827 - sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito con modificazioni nella Legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modifiche ed integrazioni – *S.O. alla G.U. 26 ottobre 1935, n. 251*,
Regolamento per l'esecuzione del **Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184**, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, approvato con Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
203	Dichiarazioni false o atti fraudolenti Divieto di compiere atti diretti a procurare artificiosamente a sé o ad altri, la liquidazione di pensione non spettante ovvero la liquidazione in misura maggiore di quella spettante (art. 40, 1° comma, D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488)	Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa da € 413 ad € 2.478 (art. 40, 1° comma, D.P.R. n. 488/1968, come modificato dall'art. 87 del D.Lgs. 205/1999)	Diffida ammessa con pagamento sanzione minima
204	Divieto di fare dichiarazioni false e/o compiere altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla stessa legge (art. 23, 4° comma, legge 4 aprile 1952, n. 218 ed art. 2 ultimo comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338)	Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa da € 206 ad € 1.239 (art. 23, 4° comma, legge n. 218/1952, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1999)	Come nell'ipotesi precedente
205	Divieto di riscuotere indebitamente con alterazioni di dati o con altri modi dolosi l'indennità di disoccupazione (art. 115, 1° comma R.D.L. n. 1827/1935, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155)	Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa da € 413 ad € 1.827 (art. 115, 1° comma R.D.L. n. 1827, come modificato dall'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1999)	Come nell'ipotesi precedente
206	Divieto di fare dichiarazioni false o compiere atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni che rientrino nelle assicurazioni contemplate nel presente decreto (art. 116, R.D.L. n. 1827/1935, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155)	Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa da € 154 ad € 929 (art. 116 R.D.L. n. 1827/1935, come modificato dall'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1999)	Come nell'ipotesi precedente

PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GIORNALISTI

Legge 9 novembre 1955, n. 112 contenente disposizioni varie per la previdenza ed assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola". – G.U. 7 dicembre, n. 282

	IPOTESI VIOLAZIONE (Norma violata)	SANZIONE (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
207	Divieto di fare dichiarazioni false e/o compiere atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri le prestazioni contemplate dal regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con D.M. 1° gennaio 1953 (art. 12, 5° comma legge n. 1122)	Multa da € 12 ad € 129, (art. 12, 5° comma legge n. 1122/1955. La misura dell'ammenda è stata così elevata dal secondo comma dell'art. 113, L. n. 689/1981. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù della lett. m) del primo comma dell'art. 34, l. 689/1981 cit.)	Prescrizione obbligatoria non ammessa

ASSEGNI FAMILIARI

T.U. delle norme sugli assegni familiari. Approvato con Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modifiche ed integrazioni

	IPOTESI VIOLAZIONE (Norma violata)	SANZIONE (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
208	Divieto di fare dichiarazioni false ovvero compiere altri atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione di assegni familiari (art. 82, 4° comma)	Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa da € 413 ad € 2.478 (art. 82, 4° comma D.P.R. n. 797/55, come modificato dall'art. 79 del D.Lgs. n. 507/1999)	diffida ammessa con pagamento sanzione minima

CASSA INTEGRAZIONI GUADAGNI

D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 - ratificato con legge n. 498/1961 – G.U. 22 giugno 1961, n. 152 - Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e successive modifiche ed integrazioni * - G.U. 27 dicembre 1945, n. 155

	IPOTESI VIOLAZIONE (Norma violata)	SANZIONE (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
209	Divieto di rendere dichiarazioni false ovvero compiere atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dal decreto (art. 16, 3° comma)	Multa da € 103 ad € 516, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (art. 16, 3° comma).	Prescrizione obbligatoria non ammessa

PREVIDENZA DEI COLTIVATORI DIRETTI E DEI COLONI E MEZZADRI

Legge 9 gennaio 1963, n. 9 – G.U. 31 gennaio 1963, n. 28 - per l'elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni mezzadri.

	IPOTESI VIOLAZIONE (Norma violata)	SANZIONE (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
210	Violazioni delle disposizioni della legge stessa rendendo false dichiarazioni o compiendo altri atti fraudolenti (art. 26)	Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa da € 206 ad € 1.239 (art. 26, 1° comma, come modificato dall'art. 85 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507)	Diffida ammessa pagamento sanzione minima

TRATTAMENTO DI RICHIAMO ALLE ARMI DEGLI IMPIEGATI PRIVATI

Legge 10 maggio 1940, n. 653 - sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi – G.U. 28 giugno 1940

	IPOTESI VIOLAZIONE (Norma violata)	SANZIONE (norma sanzionatoria)	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
211	Divieto di fare dichiarazioni false o compiere altri atti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri la corresponsione delle indennità previste dalla stessa legge (art. 32, ultimo comma)	Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa da € 206 ad € 2.065 (art. 32, 6° comma, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1999)	Diffida ammessa pagamento sanzione minima

ASSISTENZA PER GLI AGENTI E I RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 - sull'ENASARCO e sul riordinamento del trattamento integrativo a favore degli agenti e rappresentanti di commercio – *G.U. 23 febbraio 1973, n. 30*

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
212	Divieto, nella qualità di proponente, di fornire dati o documenti scientemente errati o incompleti e (chiunque esso sia) rendere dichiarazioni false o compiere altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge (art. 33, 5° comma)	Multa da € 12 ad € 129, salvo che il fatto non costituisca reato più grave (art. 33, 5° comma)	Prescrizione obbligatoria non ammessa

VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE SOGGETTE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

VIOLAZIONI RELATIVE A FORME ASSICURATIVE GESTITE DALL'INPS

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
213	Obbligo della fedele e completa indicazione nelle denunce dei contributi dovuti all'INPS dei dati relativi al numero di codice fiscale, del numero d'iscrizione alla Camera di commercio (qualora iscritto), del numero di matricola (ora libro Unico Lavoro) distintamente per ogni posizione assicurativa instaurata presso l'INAM e l'INAIL (art. 1, 1°, 2° e 3° comma D.L. 6 luglio 1978, n. 352 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 467)	Sanzione amministrativa di € 125, per ogni lavoratore occupato (art. 1, 4° comma D.L. n. 352/1978), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177 L. n. 296/06	Diffida ammessa pagamento sanzione minima
214	Obbligo dell'indicazione sulle denunce contributive di pertinenza dell'INPS dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte nonché all'imposta versata (art. 7, D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 891)	Sanzione amministrativa di € 125 per ogni lavoratore (art. 30 Legge 21 dicembre 1978, n. 843, cui fa rinvio l'art. 7 del D.L. n. 693/1980), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Come nell'ipotesi precedente
215	Obbligo di comunicazione alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura ed agli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, entro 30 giorni, dei casi di sospensione, variazione o cessazione dell'attività aziendale (art. 2, D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 467)	Sanzione amministrativa di € 125 per ciascun ente nei cui confronti si è verificata l'omissione (art. 2 D.L. n. 352/1978), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296 Pagamento ridotto 1/3 della sanzione	
216	Consegna al lavoratore della copia della denuncia delle retribuzioni, certificato licenziamento ed ipotesi diverse Obbligo di consegna al lavoratore, entro il 31 marzo di ogni anno, della copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente, ovvero per la consegna di denuncia contenente dati infedeli o incompleti, ovvero per l'omessa consegna al lavoratore della copia della denuncia nominativa delle retribuzioni, all'atto della cessazione del rapporto avvenuta prima del 30 giugno (art. 4, 4° comma D.L. 6 luglio 1978, n. 352, conv. con mod. nella legge 4 agosto 1978, n. 467)	Sanzione amministrativa da 10 € a 125 € per ogni lavoratore cui si riferisce il documento (Art. 4, 4° comma D.L. n. 352/1978), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa con il pagamento sanzione minima

217	Obbligo di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati alla sorveglianza o di fornire all'INPS le notizie ed i documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni sulle assicurazioni sociali (art. 23, 3° comma Legge 4 aprile 1952, n. 218)	Sanzione amministrativa da € 60 ad € 645, salvo che il fatto non costituisca reato (art. 23, 3° comma legge n. 218/1952, già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296)	Come precedente	nell'ipotesi
218	Divieto di trattenere sulle retribuzioni del lavoratore di somme maggiori di quelle stabilite (art. 23, 2° comma Legge 4 aprile 1952, n. 218)	Sanzione amministrativa da € 10 ad € 125, salvo che il fatto non costituisca reato (art. 23, 2° comma Legge 4 aprile 1952, n. 218), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Come precedente	nell'ipotesi
219	Assegni familiari Obbligo della corresponsione degli assegni familiari agli aventi diritto (artt. 1, 2, 33 e 37 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, modificato nella legge 17 ottobre 1961, n. 1039, conv. Sost. Art. 32 L. 155/81)	Sanzione amministrativa da € 515 ad € 5.160 (art. 82, 2° comma D.P.R. n. 797/1955), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Come precedente	nell'ipotesi
220	Obbligo di corrispondere nei termini gli assegni familiari agli aventi diritto (artt. 1, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 33 e 37 D.P.R. n. 797/55, modificato dalla L. n. 1038/81 ed art. 2 D.L. n. 69/88)	Come nell'ipotesi precedente		
221	Obbligo di corrispondere nella misura prevista dalla legge gli assegni familiari ai lavoratori aventi diritto (artt. 1, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 33 e 37 D.P.R. n. 797/55, modificato dalla L. n. 1038/81 ed art. 2 D.L. n. 69/88)	Come nell'ipotesi precedente		
222	Obbligo di comunicazione ovvero obbligo di invio all'INPS da parte del datore di lavoro delle notizie e dei documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni di legge sugli assegni familiari (art. 40 D.P.R. 797/1955)	Sanzione amministrativa da € 255 ad € 2.580 (art. 85, 1° comma D.P.R. n. 797/1955), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Come precedente	nell'ipotesi
223	Obbligo di prestarsi alle indagini dei funzionari e degli agenti incaricati della sorveglianza e di fornire loro in dati o i documenti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari ovvero per la comunicazione di dati errati od incompleti (art. 82, 3° comma del D.P.R. n. 797/55)	Sanzione amministrativa da € 515 ad € 5.160 (art. 82, 3° comma D.P.R. n. 797/55), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Come precedente	nell'ipotesi
224	Per il lavoratore l'omessa segnalazione al datore di lavoro – presso il quale presta attività secondaria – l'impresa presso cui esplica l'attività principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni familiari (art. 20, 3° comma D.P.R. n. 797/55)	Sanzione amministrativa da € 100 ad € 1.030 (art. 85, 2° comma D.P.R. 797/55), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Come precedente	nell'ipotesi

225	Per il lavoratore, l'omessa denuncia al proprio datore di lavoro, per la successiva comunicazione all'INPS, ogni variazione del proprio stato di famiglia, e ogni altra circostanza che possa influire sul diritto agli assegni familiari (art. 38, 5° comma D.P.R. n. 797/55)	Come nell'ipotesi precedente	Come precedente	nell'ipotesi
226	Per il lavoratore, fornire all'INPS tutte le notizie ed i documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari (art. 40 D.P.R. n. 797/55)	Come nell'ipotesi precedente	Come precedente	nell'ipotesi
227	Disoccupazione involontaria Divieto di riscuotere indebitamente il sussidio straordinario di disoccupazione ovvero continuare a percepirlo dopo la cessazione del suo stato di disoccupazione (art. 44, 1° comma Legge 29 aprile 1949, n. 264)	Sanzione amministrativa dal doppio al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto non costituisca reato (art. 44, 1° comma Legge n. 262/1949)	Come precedente	nell'ipotesi
228	Per il datore di lavoro o per chiunque renda possibile l'indebita percezione del sussidio straordinario di disoccupazione (art. 44, 2° comma Legge n. 264/1949)	Come nell'ipotesi precedente (art. 44, 2° comma legge n. 264/1949)	Come precedente	nell'ipotesi
229	Indennità giornaliera di malattia e di maternità L'omessa o ritardata erogazione dell'indennità di malattia e/o di maternità ai lavoratori o alle lavoratrici aventi diritto (art. 1 D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazione nella legge 29 febbraio 1980, n. 33)	Sanzione amministrativa di € 125 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione (art. 1, 10° comma D.L. n. 663/1979), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Come precedente	nell'ipotesi
230	Integrazione guadagni Obbligo di prestarsi alle indagini dei funzionari e degli agenti incaricati della sorveglianza ovvero di fornire loro i dati ed i documenti necessari per l'applicazione delle disposizioni in materia di integrazione guadagni ovvero ancora per averli dati scientemente errati od incompleti (art. 16, 2° comma del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788)	Sanzione amministrativa da € 515 ad € 1.545 (art. 16, 2° comma D.Lgs. Lgt. N. 788/1945), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Come precedente	nell'ipotesi

**VIOLAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
E LE MALATTIE PROFESSIONALI GESTITA DALL'INAIL**

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - contenente T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modiche ed integrazioni – *S.O. alla G.U. 13 ottobre 1965, n. 257*

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
231	Denuncia dei lavoratori, delle modificazioni di rischio, della cessazione delle lavorazioni ecc. Obbligo di denunciare all'INAIL entro il trentesimo giorno la variazione riguardante l'individuazione del titolare dell'azienda, il suo domicilio e la sua residenza e/o sede dell'azienda (art. 12, 4° comma T.U. – come modificato dalla del. INAIL 27 giugno 2002, n. 376, riport. In all. al D.M. 19 settembre 2003)	Sanzione amministrativa da € 125 ad € 770 (art. 195 T.U., come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 758/94), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa con pagamento della sanzione minima
232	Obbligo di denunciare all'INAIL entro il trentesimo giorno la cessazione della lavorazione (art. 12, 4° comma T.U.)	Sanzione amministrativa da € 125 ad € 770 (art. 195, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 758/1994), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Come nell'ipotesi precedente
233	Denuncia infortuni Obbligo di denunciare all'INAIL, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, l'infortunio che ha colpito il dipendente prestatore d'opera, pronosticato guaribile in più di tre giorni ovvero per non aver corredato la denuncia del certificato medico (art. 53, 1° comma – <i>Mod. D.M. 15 luglio 2005 Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta</i>)	Sanzione amministrativa da € 1.290 ad € 7.745 (art. 2, 1° comma, lett. b) della legge n. 561/1993), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa con il pagamento della sanzione minima
234	Obbligo di denunciare per telegrafo all'INAIL, entro 24 ore dal sinistro, l'infortunio che ha colpito il dipendente prestatore d'opera e che ha avuto esito mortale, ovvero ha determinato per il lavoratore stesso pericolo di morte (art. 53, 2° comma)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
235	Obbligo di trasmettere all'INAIL la denuncia della malattia professionale – corredata da certificato medico – entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia (al datore di lavoro) della manifestazione della malattia professionale (art. 53, 5° comma - <i>Mod. D.M. 15 luglio 2005 Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia di infortunio per via telematica, il certificato medico deve essere inviato solo su espressa richiesta</i>)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
236	Obbligo di dare notizia, entro due giorni, all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, dell'infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni del prestatore d'opera dipendente (art. 54)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente

237	Obblighi in caso di infortunio Obbligo di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo sull'indennità per invalidità temporanea ovvero l'intera indennità al lavoratore che si trova nel luogo ove risiede il datore di lavoro, nonostante la formale richiesta dell'INAIL (art. 70)	Sanzione amministrativa da € 125 ad € 770 (art. 195, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 758/1994), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Come nell'ipotesi precedente
238	Obbligo di corrispondere al lavoratore infortunato del previsto trattamento nel periodo di carenza (art. 73, in relazione all'art. 68)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
239	Osservanza degli obblighi distintamente prescritti dai predetti commi dell'art. 92 in ordine al soccorso d'urgenza dell'infortunato, al trasporto dell'infortunato e all'accollo delle relative spese nonché all'esposizione del cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'INAIL (art. 92, 2°, 3° ed ultimo comma)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
240	Notizie dovute o richieste all'INAIL Obbligo di comunicazione all'INAIL (o ai dipendenti suoi incaricati) ovvero per la comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete (art. 19, 1° comma)	La sanzione amministrativa fino a 185 €. (Art. 19, comma 2)	
241	Obbligo di comunicazione all'INAIL (o ai suoi incaricati) delle notizie richieste in ordine alle persone soggette all'assicurazione, ai salari, alle ore di lavoro (art. 24)	Come nell'ipotesi precedente	
242	Divieto di far concorrere, mediante ritenute dirette o indirette, sulle retribuzioni i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione (art. 27, 2° comma, per l'agricoltura art. 288)	Sanzione amministrativa fino ad € 3.095 (art. 27, 2° comma, nell'agricoltura art. 288 D.P.R. n. 1124/1965), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa con il pagamento di ¼ della sanzione
243	Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi Obbligo di osservanza degli obblighi imposti dal suddetto comma in ordine alla trasmissione al lavoratore dei risultati degli esami clinico-radiologici, la conservazione dei documenti relativi alle visite mediche e la presentazione dei documenti relativi alle visite mediche (art. 162, 5° comma D.P.R. n. 1124/65)	Sanzione amministrativa da € 15 ad € 150, per ciascun lavoratore interessato con un minimo di € 15 ad un massimo di € 5.615 (art. 176, D.P.R. n. 1124/65), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa con il pagamento della sanzione minima
244	Obbligo del rilascio entro cinque giorni al lavoratore che ne ha fatta motivata richiesta della copia della scheda personale delle visite mediche (art. 164 D.P.R. n. 1124/65)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente
245	Obbligo di ottemperanza all'ordinanza della D.P.L. / A.S.L. di far sottoporre a visita medica di controllo i lavoratori soggetti all'assicurazione contro la silicosi ed asbestosi (artt. 168 e 169 D.P.R. n. 1124/65)	Come nell'ipotesi precedente	Come nell'ipotesi precedente

**Legge 20 febbraio 1958, n. 93 Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive
D.P.R. 04.08.1960, n. 1055 - Norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive - G.U. 8 ottobre 1960, n. 247**

246	Obbligo di presentazione (entro 30 giorni) della denuncia relativa al possesso apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso (art. 2 D.P.R. n. 1055/1960)	Sanzione amministrativa da € 125 ad € 770 (art. 195 D.P.R. n. 1124/1965, per rinvio dell'art. 5 del D.P.R. n. 1055/1960), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa con pagamento del minimo della sanzione
-----	--	---	---

VIOLAZIONI RELATIVE A FORME DI PREVIDENZA SOSTITUTIVE DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

	IPOTESI VIOLAZIONE <i>(Norma violata)</i>	SANZIONE <i>(norma sanzionatoria)</i>	DIFFIDA / PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA
247	1) Assicurazioni gestite dall'INPDAl Obbligo di effettuare trattenute sulle retribuzioni del dirigente per somme maggiori di quelle stabilite (art. 7 della legge 967/1953)	Sanzione amministrativa da € 10 ad € 125, per ogni lavoratore dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto non costituisca reato (art. 10 Legge n. 967/1953, che rinvia all'art. 23, 2° comma della legge n. 218/1952), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa
248	2) Assicurazioni gestite dall'INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola") Divieto di trattenere sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle stabilite art. 12, 2° comma legge n. 1122/55)	Sanzione amministrativa da € 10 ad € 125 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto non costituisca reato (art. 12, 2° comma legge n. 1122/55), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	

249	Obbligo di prestarsi alle indagini dei funzionari o degli agenti incaricati della sorveglianza, e di fornire le notizie ed i dati richiesti per l'applicazione delle disposizioni di legge, ovvero per la comunicazione di dati e di notizie scientemente errati od incompleti (artt. 6 e 12, 3° comma legge n. 1122/55)	Sanzione amministrativa da € 60 ad € 645, salvo che il fatto costituisca reato (art. 12, 3° comma legge n. 1122/55), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	
250	3) Assicurazioni gestite dall'ENPALS Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportive che hanno fatto agire nel proprio locale i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categoria indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, devono essere in possesso del certificato di agibilità (art. 6, comma 2 D.Lgs.C.p.S. n. 708/47, art. 1 D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 3 comma 99 L. 24 dicembre 2003, n. 350)	Sanzione amministrativa di € 125 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestato (art. 6, comma 3), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	
251	Obbligo di denunciare non oltre cinque giorni dalla conclusione del contratto o dal verificarsi delle variazioni, ovvero per aver omesso di denunciare all'Ente, le persone da essa occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta (art. 9, commi 1, 2 e 3)	Sanzione amministrativa da € 50 ad € 255, per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente. L'importo complessivo della sanzione non può superare gli € 515 (art. 9, 4° comma), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	
252	Obbligo di farsi prendere visione delle registrazioni e dei documenti di lavoro agli incaricati del controllo (art. 16, ultimo comma D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947)	Sanzione amministrativa da € 255 ad € 2.580 (art. 16 ultimo comma D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	
253	4) Contributi unificati in agricoltura Per i datori di lavoro ed i concedenti o i loro rappresentanti, obbligo di consentire l'accesso nell'azienda agli incaricati della vigilanza o non forniscano le notizie ed i dati richiesti o li diano scientemente errati o incompleti (art. 3, 1°, 2° e 3° comma D.L. 1° luglio 1972, n. 287, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 459)	Sanzione amministrativa da € 515 ad € 2.580, salvo che il fatto non costituisca reato (art. 3, 3° comma D.L. n. 287/1972), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296	Diffida ammessa

254	<p>5) Contributi unificati riguardanti i coltivatori diretti, i coloni ed i mezzadri Per il mezzadro il colono parziario obbligo di controfirmare la dichiarazione prescritta dallo stesso articolo 10 (art. 10, 3° comma legge n. 9/1963)</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 35 ad € 115 (art. 25, 2° comma legge n. 9/1963) ⁷, già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296</p>	Diffida ammessa
255	<p>6) Forme di previdenza ed assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio gestite dall'ENASARCO Per il prepotente divieto di effettuare sulle somme dovute all'agente o rappresentante di commercio trattenute maggiori di quelle consentite (art. 33, 3° comma Legge n. 12/73)</p>	<p>Sanzione amministrativa da 25 € a 100 € per ogni agente o rappresentante per il quale è stata effettuata la trattenuta abusiva, salvo che il fatto costituisca reato (art. 33, 3° comma legge n. 12/1973), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296</p>	Diffida ammessa
256	<p>Per il proponente, o chi per lui obbligo di prestarsi alle indagini dei funzionari o agenti incaricati della sorveglianza ovvero di fornire le notizie ed i dati richiesti per l'applicazione della legge (art. 33, 4° comma legge n. 12/1973)</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 25 ad € 255, salvo che il fatto costituisca reato (art. 33, 4° comma legge n. 12/1973), già moltiplicato per 5 ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 27/12/06, n. 296</p>	Diffida ammessa